


大成 DENTONS

# Private Wealth Insights

# Indice

- 05** ... Introduzione
- 07** ... Il Private Wealth in Dentons
- 08** ... Rivalutazione delle partecipazioni: riapertura dei termini
- 10** ... Patrimonio e non solo: il testamento genitoriale
- 12** ... Gli Eltif in Italia: regolamentazione fiscale e novità
- 14** ... Successioni transfrontaliere: il principio di unità
- 16** ... Attrazione del capitale umano e fiscalità di vantaggio
- 18** ... La fondazione di famiglia del Liechtenstein
- 20** ... Assetti societari: conferimenti di partecipazioni di controllo
- 23** ... Il private wealth management negli ordinamenti stranieri: le Spf
- 25** ... Il rilancio dell'economia reale passa per i Pir "alternativi"
- 27** ... Attribuzione beni ereditari: il certificato successorio europeo
- 29** ... Cura Italia: i sostegni finanziari per i crediti deteriorati
- 32** ... La disposizione testamentaria di diseredazione
- 34** ... Holding di famiglia senza emersione di plusvalenze imponibili
- 36** ... Stranieri: attività negoziali e il limite della reciprocità
- 38** ... Corte Costituzionale: l'imposta di registro è un'imposta d'atto
- 40** ... Trust e contratto di affidamento fiduciario: i due istituti a confronto
- 42** ... I contratti di convivenza more uxorio: ambito di applicazione

- 
- 44** ... Di rilancio: il tax credit sulle ricapitalizzazioni delle imprese
  - 46** ... La fondazione testamentaria: tradizionale e di famiglia
  - 48** ... Le riorganizzazioni attuate mediante i conferimenti di minoranza
  - 50** ... Patto di famiglia: e se si volesse scioglierlo o modificarlo?
  - 52** ... Dac 6: regole per l'applicazione della disciplina in Italia
  - 54** ... Lo statuto sociale come strumento per il passaggio generazionale
  - 56** ... Patent box: le modalità applicative per l'autoliquidazione
  - 59** ... Carta di famiglia: strumento per la continuità dei patrimoni
  - 61** ... Donazione informale: civilisticamente nulla ma...
  - 63** ... Pir e agevolazioni a favore di startup e pmi innovative
  - 66** ... Gli atti di destinazione nella pianificazione patrimoniale
  - 68** ... La liceità fiscale del leverage cash out
  - 71** ... Eredità digitale: la prima pronuncia italiana
  - 73** ... Società semplici e dividendi: doppia tassazione sì o no?
  - 75** ... Il patto tontinario tra divieti e possibili alternative
  - 77** ... E-commerce transfrontaliero: in arrivo semplificazioni Iva
  - 79** ... Polizza assicurativa in favore del terzo: due casi a confronto
  - 81** ... Holding di partecipazioni: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
  - 87** ... We Wealth in breve



# Introduzione

La pianificazione patrimoniale e successoria (*cross border* e domestica), la corretta gestione del patrimonio e degli investimenti e la protezione degli assets dalle innumerevoli vicende che potrebbero pregiudicarli, sono ormai il segno distintivo delle *high net worth global families* illuminate che, in tal modo, mirano a custodire, tutelare, implementare e trasmettere alle generazioni future la ricchezza, intesa non soltanto in termini economici, ma anche valoriali.

Il nostro *team* di Private Wealth ha sviluppato una ormai consolidata e riconosciuta expertise nell'ambito dell'assistenza agli *high net worth individuals* proprio su tali aspetti, attraverso l'impiego di metodologie rigorose e soluzioni in linea con le *best practices* internazionali.

La presente raccolta contiene riflessioni e approfondimenti, maturati nella pratica quotidiana, su temi di *wealth management*, *asset protection* e pianificazione patrimoniale e successoria.

Gli articoli, a firma delle nostre professioniste Roberta Moscaroli e Maria Paola Serra, sono pubblicati sul magazine digitale WeWealth.com dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della gestione patrimoniale. Roberta Moscaroli e Maria Paola Serra fanno anche parte del We Wealth Talents Club, 300 *influencers* selezionati dall'editore tra i migliori economisti, *asset managers*, *top managers* del *private banking* e delle reti di consulenza finanziaria, avvocati, fiscalisti, notai, *real estate & art advisors*.

Buona lettura!



**Roberta Moscaroli**

Partner  
Roma  
D +39 06 809 120 00  
M +39 338 50 77 474  
[roberta.moscaroli@dentons.com](mailto:roberta.moscaroli@dentons.com)



**Maria Paola Serra**

Managing Counsel  
Milano  
D +39 02 726 268 00  
M +39 34 058 041 86  
[mariapaola.serra@dentons.com](mailto:mariapaola.serra@dentons.com)



# Il Private Wealth in Dentons

I nostri professionisti hanno sviluppato una specifica esperienza nell'assistenza a favore di *high net worth individuals* in ambito *wealth management*, anche ai fini della pianificazione patrimoniale e successoria, nonché nel contesto dei processi di passaggio generazionale di realtà aziendali. Tale expertise ci consente di posizionarci come interlocutore privilegiato nel settore dei *Family Office* e in relazione agli intermediari finanziari focalizzati nella gestione diretta e fiduciaria di patrimoni.

Forniamo un'assistenza su misura. La preliminare definizione della strategia di allocazione e gestione del patrimonio nella prevalente ottica di sostenibilità dello stesso – anche in vista di processi di passaggio generazionale – viene effettuata con un approccio *tailor made*, selezionando il piano olistico maggiormente confacente alle esigenze individuali e personali espresse (es., sistemi di *governance* familiare; strutture di controllo e protezione quali *holding* di famiglia, *trust*, polizze assicurative, fondi patrimoniali; strumenti a supporto della continuità quali patti di famiglia).

Valutiamo le soluzioni più adatte al caso specifico. Attraverso l'analisi congiunta di vincoli normativi, strumenti legali e rischi/opportunità fiscali, proponiamo soluzioni di segregazione e riassetto del patrimonio familiare, per un'accorta pianificazione del passaggio generazionale volto a garantire anche la continuità dell'impresa familiare, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche connesse. Viceversa, laddove il rischio di deriva generazionale non possa essere scongiurato attraverso il ricorso a un piano strategico di supporto all'eredità familiare dell'impresa, aiutiamo i clienti a valutare le più confacenti formule di *exit* (es. cessione dell'impresa, IPO), garantendo la corretta ed efficiente implementazione delle stesse.

Un'attenzione particolare è poi prestata all'analisi delle operazioni di investimento diretto, soprattutto in ottica di sostenibilità ed efficienza (anche in termini fiscali) delle stesse, con *focus* rispetto alle tematiche ESG (*Environmental, Social and Governance*), ove richiesto.

Lo svolgimento di attività di *Family Office* per una pluralità di famiglie internazionali a cui fanno riferimento patrimoni rilevanti e articolati, attraverso il coordinamento e l'indirizzo di figure dipendenti e/o professionali (commercialisti, *trustees*, etc.), ivi compresi rappresentanti della famiglia stessa, è infine un nostro *must*. In tale ambito, vengono elaborati piani consulenziali integrati volti alla conservazione dei patrimoni familiari di rilevanti dimensioni, consolidando i diversi beni e proprietà (partecipazioni, aziende, posizioni bancarie, investimenti finanziari, immobili, collezioni d'arte), al fine di garantirne la sostenibilità e la non dispersione attraverso le generazioni, nel rispetto dei valori di riferimento della famiglia.

# Rivalutazione delle partecipazioni: riapertura dei termini

DI ROBERTA MOSCAROLI

La Legge di bilancio 2020 ha riaperto i termini per l'affrancamento del valore dei terreni e delle partecipazioni. Ecco cosa disciplina

La **legge di bilancio per il 2020**, intervenendo sull'articolo 2, comma 2, del Dl n. 282 del 2002, riapre i termini per l'applicazione delle agevolazioni in tema di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, inizialmente recate dagli **articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001** (legge finanziaria 2002) e più volte riproposte nel corso degli anni.

Ricordiamo, in proposito, che le agevolazioni in commento consentono alle persone fisiche non agenti nell'esercizio di attività commerciali, alle società semplici, agli enti non commerciali (per l'operatività non connessa all'esercizio di imprese) e ai soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia di **ridurre o azzerare la tassazione** possibilmente loro derivante dalla cessione a titolo oneroso di terreni o di partecipazioni in società diverse da quelle con titoli negoziati sui mercati regolamentati, mediante "rivalutazione" e "affrancamento" del relativo valore.

La suddetta riapertura dei termini, pertanto, costituisce un'agevolazione – temporanea, per quanto si spiegherà, ma – estremamente interessante, da valutare attentamente rispetto a tutta una serie di operazioni, che vanno dalla monetizzazione di quote o titoli (non quotati) plusvalenti, alla riorganizzazione del patrimonio familiare che implichi atti dispositivi su partecipazioni non negoziate, fino a interessare iniziative imprenditoriali più complesse, che richiedano l'ingresso di terzi nella compagine sociale della partecipata.

## La rivalutazione delle partecipazioni per il 2020

Entrando nel dettaglio della disciplina *de quae* limitando l'analisi all'ambito delle partecipazioni, la suddetta riapertura dei termini porta all'assetto normativo di seguito brevemente descritto.

Con riferimento a titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° gennaio 2020**, ai fini della determinazione dei *redditi diversi di natura finanziaria* di cui all'articolo 67, comma 1, lettera "c-bis)" del **Tuir**, può essere assunto, in luogo del relativo costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società o dell'ente, determinato sulla base di una **perizia giurata di stima**, alle seguenti condizioni:

- che detta perizia, redatta da soggetti *qualificati* (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori contabili), sia asseverata entro il **30 giugno 2020**;
- che entro la medesima data del **30 giugno 2020**, inoltre, il valore così rideterminato sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, stabilita nella misura dell'**11%**. L'imposta sostitutiva in commento può essere versata in un'unica soluzione o rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (e in tal caso, sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata).

Vale peraltro osservare che **detta rivalutazione del costo della partecipazione non consente, tuttavia, la deduzione di eventuali minusvalenze** (e cioè, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti).

Ancora, si ricorda che qualora la perizia sia predisposta per conto della società, il costo della stessa può essere addebitato alla società medesima ed essere dedotto dal reddito d'impresa della società (in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi), mentre qualora la perizia sia predisposta per conto dei soci, il relativo costo incrementa quello (rivalutato) della partecipazione.

Infine, giova rammentare che, per i soggetti che si siano già avvalsi della disciplina sulla rivalutazione ma che abbiano interesse a rivalutare ulteriormente la propria partecipazione, che è comunque possibile avvalersi dei nuovi termini, recuperando l'imposta sostitutiva già versata (mediante detrazione della stessa o mediante istanza di rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 38 del Dpr. n. 602 del 1973).

## Conclusioni

La disciplina sull'affrancamento del valore delle partecipazioni non quotate (oltre che dei terreni) si è rivelata, negli anni, funzionale all'effettuazione di una vasta gamma di operazioni. La riapertura dei termini operata dalla Legge di bilancio per il 2020, pertanto, non può – a nostro avviso – che essere salutata con favore, anche se la previsione di un'imposizione sostitutiva generalmente più elevata di quella prevista negli anni precedenti richiederà una maggiore attenzione nello svolgimento delle analisi di convenienza.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 28/01/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/rivalutazione-delle-partecipazioni-riapertura-dei-termini/>

# Patrimonio e non solo: il testamento genitoriale

DI MARIA PAOLA SERRA

Oltre alle disposizioni di carattere patrimoniale, il testamento può contenere ultime volontà di natura non patrimoniale (purché giuridicamente rilevanti). È il caso del “testamento genitoriale”, che qui viene analizzato alla luce dell’ordinamento italiano e confrontato con l’esperienza statunitense. Con una soluzione alternativa (per i soli aspetti patrimoniali)

Il testamento è l’atto di volontà attraverso il quale un soggetto regola i propri interessi per il tempo successivo alla sua morte.

In particolare, **il testamento può racchiudere qualsiasi disposizione di ultima volontà**, sia a carattere patrimoniale (classicamente quelle attributive della qualità di erede o legatario) che non patrimoniale, purché abbia un contenuto comunque giuridico (art. 587 c.c.)



È addirittura ammessa la possibilità che le disposizioni di carattere non **patrimoniale** siano l'unico contenuto del testamento, a patto che siano contenute in un atto che abbia tale forma e che sia, al contempo, espressione di un'intenzione negoziale volta alla produzione di effetti dopo la morte del disponente.

Le **disposizioni prive del carattere della patrimonialità** che il testatore può prevedere nel testamento possono essere sia **tipiche** (quindi previste espressamente dalla legge – si tratta, in particolare, di disposizioni regolanti interessi familiari ovvero diritti personali) sia **atipiche** (non normate, quali possono essere quelle inerenti alle modalità delle esequie) purché lecite.

Tra le disposizioni testamentarie non patrimoniali ammesse dalla legge rientrano quelle concernenti la **designazione del tutore del minore** da parte del genitore ultimo esercente la responsabilità (un tempo, "potestà") (art. 348 c.c.): tale designazione, in particolare, servirebbe a guidare il giudice chiamato a nominare il tutore del minore in caso di decesso dell'ultimo genitore superstite. Si tratta del cosiddetto "testamento genitoriale".

Ma qual è la sorte del **testamento** genitoriale, quando il genitore/testatore dispone la nomina del proprio nuovo compagno convivente, ovvero di un terzo soggetto quale tutore del proprio figlio minore, in virtù del particolare rapporto creatosi fra quest'ultimo e il primo, ove però sia ancora in vita l'altro genitore biologico a cui spetterebbe comunque la potestà genitoriale?

Sebbene tale previsione sia sprovvista di forza cogente dal punto di vista strettamente giuridico, essa potrebbe comunque costituire un "wishful thinking" in grado di spiegare un'innegabile efficacia persuasiva su un giudice chiamato a valutare la situazione familiare del minore post-decesso di uno dei genitori, soprattutto in presenza di scarso interesse mostrato negli anni dal genitore biologico ancora in vita nei confronti del figlio minore.

Nel panorama internazionale, particolare interesse suscita la declinazione di tale istituto negli Stati Uniti, oscillanti tra i due poli opposti degli **stati "court-appointed"** (la cui variante più rigida consente al giudice di ignorare del tutto la nomina testamentaria, mentre quella più flessibile prevede che sia tenuta in considerazione l'ultima volontà del genitore seppure la pronuncia definitiva al riguardo spetti comunque al giudice) e gli **stati "parent-appointed"** (con molteplici sfumature ricomprese tra l'immissione nella funzione del tutore nominato per testamento soltanto in presenza di determinati requisiti e l'immissione automatica dello stesso alla morte del genitore/testatore).

Vale comunque la pena sottolineare che, da un punto di vista strettamente patrimoniale, il genitore potrebbe ottenere un risultato analogo attraverso l'istituzione di un **trust testamentario** – ove ammissibile e purché correttamente strutturato e pienamente rispettoso sia delle norme inderogabili in tema di minori sia di quelle in tema di legittima – il cui beneficiario sia il minore stesso, con relativa nomina del soggetto diverso dal genitore biologico superstite o quale trustee o guardiano.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 07/02/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/patrimonio-non-solo-testamento-genitoriale/>

# Gli Eltif in Italia: regolamentazione fiscale e novità

DI ROBERTA MOSCAROLI

Le novità dal 2020 ad oggi sugli Eltif e alcune indicazioni in merito al loro possibile impiego come strumenti di pianificazione successoria

Gli Eltif (**European long term investments fund**) sono fondi chiusi, introdotti dal **Regolamento (Ue) 2015/760 del 29 aprile 2015** (di seguito, il **regolamento Eltif**) per incentivare l'investimento a lungo termine in progetti infrastrutturali e in piccole e medie imprese non quotate (che hanno bisogno di finanziamenti stabili).

Dal 2020, al ricorrere di determinate condizioni, l'utilizzo di questi strumenti è fiscalmente incentivato, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell'imposta di successione, con conseguente possibilità, per gli investitori private e gli operatori, di valutarne utilmente l'impiego nell'ambito delle strategie di pianificazione fiscale e successoria.

## Le agevolazioni introdotte dal decreto crescita

Entrando nel dettaglio della normativa di riferimento, si ricorda che l'articolo 36-bis del decreto crescita ha introdotto uno speciale regime fiscale agevolativo per gli investimenti in **European long term investments fund** che si applica – a decorrere dagli investimenti effettuati nel 2020 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea – al ricorrere di talune condizioni.

Sotto il profilo delle imposte dirette, la nuova **disciplina esenta i redditi di capitale e diversi delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato**, derivanti da investimenti in quote di Eltif (anche mediante l'investimento in Oicr che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi: cosiddetti fondi di Eltif).

La predetta esenzione spetta alle seguenti condizioni:

- che gli investimenti siano effettuati per un importo non superiore a 150mila euro nell'anno e non superiore a 1,5 milioni di euro complessivamente;
- che i fondi Eltif (o fondi di Eltif) presentino le seguenti caratteristiche:
  1. patrimonio raccolto dal medesimo gestore non superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un massimo per gestore di 600 milioni di euro;
  2. investimento dei fondi per almeno il 70% del capitale in «**attività di investimento ammissibili**», come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento Eltif, riferibili a «**imprese di portafoglio ammissibili**», come definite dall'articolo 11 del medesimo regolamento, che – tuttavia – siano residenti nel territorio dello stato o in stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello stato;



- che l'investimento sia detenuto per almeno cinque anni (cosiddetto "holding period").

Quanto invece al profilo delle imposte indirette, la nuova disciplina prevede che le azioni o quote detenute negli Eltif o nei fondi di Eltif che ricadono nel regime speciale in commento non siano soggette alle imposte di successione e donazione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

La previsione in oggetto consente quindi di **esentare dalle imposte di successione e donazione fino a un milione e mezzo di euro di investimenti in Eltif**, risultando ciò di specifico interesse laddove si consideri la possibilità di un inasprimento della tassazione in Italia sui trasferimenti mortis causa o per donazione.

## Conclusioni

L'efficacia della disciplina agevolativa in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (per i possibili profili di selettività della misura), a oggi non ancora intervenuta, oltre che all'emanazione di un decreto attuativo da parte del ministro dell'Economia e delle finanze.

Ciò nonostante, sin dalla sua emanazione, detta disciplina ha suscitato una forte attenzione da parte degli operatori, per le potenzialità offerte dagli Eltif sia in termini di veicolazione dei capitali in progetti infrastrutturali e delle pmi residenti, sia come specifica tipologia di investimento da offrire alla clientela "private", attenta alla "qualità" dell'investimento e alla sua efficienza fiscale.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 19/02/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/gli-eltif-in-italia-regolamentazione-fiscale-e-novita/>

# Successioni transfrontaliere: il principio di unità

DI MARIA PAOLA SERRA

Le successioni a causa di morte con elementi di internazionalità presentano molteplici problematiche, in primis quelle relative all'individuazione della legge applicabile

Le norme di diritto internazionale privato regolanti le **successioni transfrontaliere a causa di morte** sono contenute nel Regolamento Ue 650/2012 (che però non si applica alla materia fiscale), che detta una disciplina uniforme per tutti gli Stati europei – fatta eccezione per la Danimarca e l'Irlanda, oltre che per il Regno Unito pre-Brexit– e che ha reso inapplicabili, in quanto incompatibili, le relative disposizioni dettate in materia dalla L. 218/1995 per l'ordinamento giuridico italiano.

Ribaltando completamente l'approccio tenuto dal legislatore italiano sul punto, il Regolamento Ue 650/2012 ha dunque **sancito quale criterio di collegamento** (i.e., il principio attraverso il quale si giunge a individuare la legge chiamata a regolare una data successione internazionale) **quello dell'ultima "residenza abituale" del defunto**, accordando però a quest'ultimo la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui è cittadino, anche se è quella di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

In pratica, la **legge applicabile** all'intera successione internazionale che sia aperta in un paese Ue è di default la legge del paese di residenza abituale del de cuius al momento della morte, che è determinata dal collegamento stretto e stabile della persona con lo Stato interessato e che deve essere valutata alla luce sia delle circostanze della vita del defunto (es. durata, regolarità, ragioni della permanenza) negli anni precedenti la morte e al momento della morte dello stesso, sia della volontà concreta di quest'ultimo di stabilire la propria residenza in detto Stato. Laddove però, dalle circostanze del caso concreto, risulti chiaramente che, al momento della morte, il **defunto avesse collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso, la legge applicabile a tale successione sarebbe comunque la legge di tale altro Stato.**

Il Regolamento Ue 650/2012 è tuttavia improntato a **un esplicito favor per la pianificazione successoria**, consentendo all'interessato di **scegliere** come legge regolatrice della propria intera successione – in modo espresso, a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte (es. testamento) – **la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.** Una persona con più di una cittadinanza, può poi scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Occorre sottolineare che, per il Regolamento Ue 650/2012, **la legge regolatrice dell'intera successione (di default o per scelta del de cuius) deve essere unica**: soltanto una legge – come sopra individuata – dovrà quindi applicarsi a tutti i beni ereditari ovunque si trovino e indipendentemente dalla loro natura e regolare ogni questione relativa alla successione, dall'apertura della stessa alla devoluzione dei beni, alle restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte quali la riserva di legittima.

Il cosiddetto principio di unità della successione adottato dal Regolamento in parola può però essere derogato in specifiche ipotesi, con conseguente **scissione "territoriale" o "funzionale" della successione** stessa. È per esempio questo il caso del rinvio comportante l'applicazione della legge successoria di uno Stato terzo che adotta il sistema dualista – molto diffuso nei Paesi extra-europei – che prevede la separazione dei beni mobili (per i quali vale la legge della residenza o della nazionalità del defunto) dai beni immobili (per i quali, invece, vale la legge del luogo di situazione di ciascun bene immobile caduto in successione).

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 28/02/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/fiscalita-internazionale/successioni-transfrontaliere-principio-unita/>



# Attrazione del capitale umano e fiscalità di vantaggio

DI ROBERTA MOSCAROLI

Al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del nostro paese, il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia. Focus sulle agevolazioni per i cosiddetti “impatriati”

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative, dirette ad attirare risorse umane in Italia, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Alcune di queste misure sono volte ad agevolare le **persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro**, prevedendo una tassazione agevolata dei redditi da lavoro prodotti in Italia, mentre altre disposizioni sono finalizzate ad agevolare le **persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa nel territorio dello Stato**, prevedendo una tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero.

Soffermandoci, in questa sede, sulla prima categoria di misure agevolative, si ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, più volte modificato, ha inteso disciplinare compiutamente la materia del rientro dei lavoratori dall'estero, in particolare concedendo un'**agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori** che, non essendo stati residenti in Italia per un periodo minimo precedente il rientro ed impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la **residenza** nel territorio dello stato (cosiddetti “impatriati”).

È con il decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «**Decreto Crescita**»), tuttavia, che la disciplina in commento è stata nuovamente modificata, al fine di ampliarne la portata e l'ambito applicativo e di semplificare i requisiti richiesti *ex lege* per l'accesso ai benefici fiscali, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia **a decorrere dal 2020**.

Con riferimento alla decorrenza, infine, vale segnalare che il **decreto-legge n. 124 del 2019** (recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: cosiddetto «**collegato fiscale**»), convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, ha anticipato l'applicabilità delle maggiori agevolazioni disposte dal Decreto Crescita anche ai lavoratori rientrati in Italia **a partire dal 30 aprile 2019**, purché questi già risultassero beneficiari del regime previsto per i lavoratori impatriati.

## La portata dell'agevolazione

Entrando nel merito della disciplina in commento, si evidenzia che il riformulato testo dell'articolo 16 prevede che **i redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo**<sup>[1]</sup> prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir (Testo unico delle

imposte sui redditi) concorrono alla formazione del reddito complessivo per il solo **30% del relativo ammontare (10% del relativo ammontare** se la residenza viene stabilita nell'Italia meridionale e peninsulare<sup>[2]</sup>).

L'agevolazione in commento si applica al verificarsi dei seguenti presupposti:

- che i lavoratori non siano stati residenti in **Italia** nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
- che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Alle medesime condizioni soggettive, inoltre, il regime preferenziale in parola si applica anche ai **redditi d'impresa** relativi ad attività avviate in Italia a decorrere dal 2020.

Il regime agevolativo *de quo* opera dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir e per i quattro periodi successivi (*i.e.*, per **totali cinque anni**).

Al ricorrere di determinate condizioni, tuttavia, lo stesso è prorogato di ulteriori cinque anni. Le condizioni sono le seguenti:

- lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico e/o
- lavoratori che (abbiano acquistato o) acquistino un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, nei dodici mesi precedenti al trasferimento in Italia o successivamente allo stesso (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

Sempre con riferimento alla possibile estensione dell'agevolazione per il quinquennio successivo a quello del trasferimento, si prevede infine che, ove i figli minorenni o a carico siano (non almeno uno, ma) almeno tre, la percentuale di imponibilità del reddito di lavoro scenda al 10 per cento del relativo ammontare.

## Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra illustrato, è agevole comprendere come la descritta disciplina sugli "impatriati" risulti estremamente vantaggiosa e competitiva, anche rispetto ai regimi preferenziali offerti dagli altri Paesi.

Tale disciplina, pertanto, dovrebbe essere portata all'attenzione di tutti quei lavoratori esteri che, per qualsivoglia ragione, stiano vagliando la possibilità di una "rilocalizzazione" della propria attività dal proprio stato a un altro stato – il pensiero va, in particolare, ai riassetto conseguenti alla "**Brexit**" – potendo l'Italia risultare attrattiva e vincente anche da questo punto di vista.

[1] La disposizione in commento contiene inoltre agevolazioni specifiche per sportivi professionisti, da un lato, e docenti e ricercatori, dall'altro, che si trasferiscano in Italia.

[2] E cioè nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 19/03/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/attrazione-capitale-umano-fiscalita-vantaggio/>

# La fondazione di famiglia del Liechtenstein

DI MARIA PAOLA SERRA

Uno strumento di pianificazione patrimoniale internazionale particolarmente interessante per gli Hnwi dei paesi di civil law è la Familienstiftung del Liechtenstein, la fondazione di famiglia che accomuna caratteristiche tipiche delle persone giuridiche di tradizione romanistica e peculiarità dei trust di common law

La fondazione di famiglia del Liechtenstein (familienstiftung), disciplinata dagli artt. 552 ss. del Personen-und Gesellschaftsrecht (Pgr), è uno strumento di pianificazione patrimoniale internazionale di particolare interesse per gli Hnwi radicati nei Paesi di civil law perché, per essere un ibrido tra la società come intesa in tali ordinamenti e il trust di common law, si presenta quale istituto di più immediata comprensione.

Dalle entità societarie, infatti, la fondazione di famiglia del Liechtenstein mutua la possibilità di assumere ex se diritti e obbligazioni e la schematicità dell'istituto; mentre è accomunata ai trust per alcuni elementi tipici degli stessi, per esempio la presenza di un "fondatore" (sebbene dotato di poteri maggiori rispetto al disponente di un trust, purché siano al primo attribuiti nello statuto di fondazione) e di "beneficiari" (che non godono, però, dell'ampia tutela accordata dall'equity inglese ai beneficiari di un trust).

Si tratta, in particolare, di un patrimonio destinato costituito con capitale minimo di 30mila franchi svizzeri, dotato di personalità giuridica indipendente e separato dagli asset del fondatore, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia. Per tutta la durata della fondazione, sia il fondatore sia i terzi possono conferire ulteriori beni, che andranno a costituire il patrimonio della stessa.

A condizione che non eserciti attività commerciale, la fondazione di famiglia del Liechtenstein non è soggetta a registrazione, né devono essere depositati presso l'apposito registro gli statuti e gli altri documenti di fondazione, ciò che assicura un notevole livello di confidenzialità. Viene richiesto soltanto il deposito di una "notifica di formazione", la quale tuttavia non contiene né l'identità del fondatore o dei beneficiari o del guardiano né l'indicazione degli asset segregati nella fondazione e comunque non è liberamente accessibile da terzi. La consultazione di tale documento minimale, infatti, è consentita unicamente al consiglio di fondazione, alle autorità pubbliche e ai soggetti in grado di dimostrare un interesse giuridicamente riconosciuto all'ottenimento di tali informazioni (es., creditori della fondazione, beneficiari con un diritto esigibile, etc). Nessun accesso al pubblico è quindi consentito alle "bylaws", documenti di natura privata aventi carattere operativo, che possono stabilire, tra l'altro, le regole di funzionamento degli organi della fondazione e quelle di distribuzione ai beneficiari.



La familienstiftung si caratterizza, tra l'altro, per la propria responsabilità patrimoniale limitata (sicché soltanto il patrimonio della fondazione risponde per i debiti della medesima, con la conseguenza che i creditori della fondazione non possono aggredire i beni del fondatore né quelli dei beneficiari o dei membri del consiglio di fondazione) e per il cd. "enforcement privilege", ovverosia l'inammissibilità di azioni esecutive da parte dei creditori dei beneficiari su quanto ricevuto da questi ultimi a titolo gratuito dalla fondazione, purché ciò sia espressamente stabilito dal fondatore nello statuto.

Ulteriori peculiarità sono poi il riconoscimento del fondatore quale primo beneficiario ove nessun beneficiario sia stato nominato e la possibilità del fondatore di revocare la fondazione stessa purché egli si sia riservato tale diritto nello statuto.

L'organo gestorio della familienstiftung è il consiglio di fondazione che, nominato dal fondatore al momento della costituzione, deve annoverare tra i suoi membri almeno un cittadino del Liechtenstein ivi residente. L'operato del consiglio di fondazione può peraltro essere monitorato da un guardiano – anch'egli nominato dal fondatore – chiamato a verificare la conformità della gestione degli asset ai desiderata del fondatore, come cristallizzati negli atti di fondazione.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 31/03/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/la-fondazione-di-famiglia-del-liechtenstein/>

# Assetti societari: conferimenti di partecipazioni di controllo

DI ROBERTA MOSCAROLI

La particolare congiuntura economica di questi tempi rende urgente, per le aziende familiari italiane, la necessità di intervenire sui propri tradizionali punti di debolezza, anche mediante la ridefinizione dei propri assetti societari. Focus sui conferimenti di partecipazioni qualificate

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato in prevalenza da pmi, a loro volta costituite in larghissima parte da aziende familiari, sempre più spesso interessate da tematiche di dimensione, passaggio generazionale, governance e programmazione strategica di lungo periodo, che diventano tanto urgenti quanto più complesse sono le condizioni del mercato con il quale si misurano.

In questo contesto, i gruppi familiari potrebbero trovarsi nella **necessità di riorganizzare i propri assetti societari**, potendo a tal fine valutare l'opportunità di ricorrere a una serie di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento a condizioni fiscalmente vantaggiose.

Nell'ambito tributario, i **conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento** trovano una particolare disciplina di vantaggio, in considerazione della particolare natura dell'operazione.

Vale al riguardo osservare, infatti, che, in queste operazioni [1], il nesso tra la partecipazione e il suo titolare non viene reciso, come nella compravendita, ma viene sostituito dalla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento stesso, di cui il conferente continua a mantenere – sia pure in forma mediata – l'interesse che lo legava alla partecipazione conferita.

Alla luce di quanto specificato, pertanto, si comprende come le operazioni in parola presentino una natura **"ambivalente"**: all'effetto traslativo disposto dal codice civile, che giustificherebbe la tassazione piena, tipica delle operazioni realizzative, si affiancano la funzione e il fine della riorganizzazione, che in ambito tributario comportano generalmente la neutralità.

## Il regime del "realizzo controllato"

La natura ambivalente di queste operazioni ha spinto il legislatore del Tuir a tassare i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento secondo un duplice criterio:

- da un lato, rispettando il principio della simmetria fiscale tra valori tassati in capo al soggetto conferente e valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società conferitaria;

- dall'altro, mitigando la tassazione del conferente, mediante previsione di un regime – cosiddetto del “realizzo controllato”, meglio descritto *infra* – che si pone “a metà”, tra il modello del realizzo pieno di cui all'articolo 9 del Tuir e quello della neutralità fiscale, tipico delle operazioni di riorganizzazione (conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni).

Entrando più nel dettaglio, vengono in rilievo in particolare gli articoli 175 e 177 del Tuir. In particolare:

- l'articolo 175 del Tuir disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ex articolo 2359 del codice civile effettuati tra soggetti residenti, nell'esercizio di **imprese** commerciali. Per detti conferimenti, si prevede che la plusvalenza del conferente sia determinata assumendo, quale corrispettivo ricevuto, il maggiore tra (i) il valore contabile di iscrizione delle partecipazioni ricevute in cambio nel bilancio del conferente e (ii) quello di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.

Il regime in commento viene dunque definito come del “realizzo controllato”, perché il valore *fiscale* del realizzo coincide con il valore contabile per il quale è stato effettuato il conferimento, quale – appunto – deciso (e quindi “controllato”) dalle parti. Si noti, inoltre, che, laddove l'operazione avvenga “in continuità” di valori (perché l'incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria ed il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente sono pari all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite), il regime in commento comporterà altresì l'assenza di emersione di materia imponibile, similmente ad un regime di neutralità fiscale.

- Alla disposizione citata si aggiunge l'articolo 177, comma 2, del Tuir, che ha ad oggetto la specifica ipotesi del conferimento di partecipazioni, con il quale la società conferitaria acquisisce il *controllo* di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (cosiddetto “controllo di diritto”), ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo già detenuta. La disposizione in esame stabilisce che, in detta particolare ipotesi, le azioni o quote ricevute dal conferente a seguito del conferimento sono valutate, ai fini della determinazione del **reddito** dello stesso, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

In termini di coordinamento, la disposizione in parola trova diversi punti di contatto (e di sovrapposizioni applicative) con la precedente, discostandosene tuttavia per altri profili, tra cui quello dell'ambito soggettivo di applicazione, che include le persone fisiche che detengono le partecipazioni come **privati** e non come imprenditori. Come nel caso dell'articolo 175, inoltre, essa prevede (non già un regime di neutralità, bensì) una particolare modalità di determinazione del “valore di realizzo” del conferimento, basata, come indicato, sul valore (contabile) dell'incremento di patrimonio netto effettuato in contropartita al conferimento (realizzo controllato).

Con riferimento alla disposizione in commento, infine, occorre evidenziare che il decreto Crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) ne ha esteso l'ambito applicativo ai conferimenti di **partecipazioni di minoranza effettuati a favore di società interamente partecipate dal conferente** (esistenti o di nuova costituzione), a condizione che dette partecipazioni siano qualificate e cioè rappresentino una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o 20%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni [2].

Ragioni di cautela, tuttavia, hanno indotto il legislatore a prevedere che, nel caso di specie, l'eventuale successiva cessione da parte della conferitaria delle partecipazioni ricevute in sede di conferimento possa beneficiare del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir (cosiddetto "p.ex.") solo dopo il termine di **sessanta mesi** [3], in luogo dei dodici mesi ordinariamente previsti.

La modifica normativa apportata dal decreto Crescita, pertanto, estende la spettanza del regime dell'articolo 177, comma 2, del Tuir alle fattispecie di conferimento di partecipazioni qualificate (e quindi anche di minoranza), quando queste operazioni siano finalizzate alla costituzione di *holding* personali dei soci (in passato censurate dall'Agenzia: cfr., in relazione all'ipotesi di conferimento contestuale di più partecipazioni qualificate seguito da una scissione della conferitaria finalizzata alla costituzione di *holding* personali dei soci, la risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 30 del 2018).

Si segnala, infine, che entrambi gli articoli 175 e 177, sopra richiamati, pongono ancora una serie di rilevanti questioni interpretative, che debbono essere attentamente valutate in sede di loro applicazione.

## Conclusioni

La particolare congiuntura economica di questi tempi rende urgente, per le aziende familiari italiane, la necessità di intervenire sui propri tradizionali punti di debolezza, anche mediante la ridefinizione dei propri assetti societari. La recente evoluzione della disciplina sui conferimenti di partecipazioni "qualificate" amplia, di fatto, il ventaglio degli strumenti a tal fine utilizzabili, pur richiedendo un'attenta analisi dei presupposti applicativi e delle principali questioni interpretative.

[1] Così come nei conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

[2] Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cosiddette *holding*), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

[3] E precisamente: previo ininterrotto possesso dal primo giorno del sessantesimo mese dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni ricevute.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 28/04/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/start-up/assetti-societari-conferimenti-partecipazioni-controllo/>

# Il private wealth management negli ordinamenti stranieri: le Spf

DI MARIA PAOLA SERRA

Tra i paesi del centro Europa che si distinguono per una radicata cultura del private wealth management c'è il Granducato del Lussemburgo, che offre agli Hnwi il peculiare strumento delle società di gestione del patrimonio familiare (Spf)

La société de gestion de patrimoine familial (Spf) del Lussemburgo, istituita con legge dell'11 maggio 2007, è un veicolo di investimento passivo rivolto prevalentemente a privati che – singolarmente o in gruppo – intendano amministrare i propri asset finanziari attraverso un'entità giuridica a cui è riconosciuto, nel paese di costituzione, un particolare regime fiscale di favore.

La Spf non è una forma societaria a sé stante, ma una qualifica che viene riconosciuta a determinate tipologie di società (Sa, Sàrl, Sca, CoopSa.), le quali semplicemente aggiungono il termine "Spf" o "société de gestion de patrimoine familial" alla loro denominazione e il cui statuto deve essere adeguato alle prescrizioni della normativa di settore.

Mentre il capitale resta quello prescritto per legge per ciascun tipo societario, del tutto specifico è invece l'**oggetto sociale**, che deve consistere in via esclusiva nell'acquisizione, detenzione e gestione di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, warrants, opzioni, etc.), di **liquidità** o di ogni altro asset (es. metalli preziosi) detenuto su un conto aperto presso fornitori di servizi finanziari professionali.

Una Spf non può tuttavia gestire attivamente le società di cui detenga le partecipazioni, avendo soltanto **facoltà di esercitare i diritti di voto** connessi a tali partecipazioni e di beneficiare dei diritti economici dalle medesime rinvenienti – né può esercitare attività commerciale (es. commercializzazione di asset finanziari, prestazione di servizi finanziari, etc). Le è inoltre vietato di concedere finanziamenti fruttiferi (anche alle consociate), di offrire al pubblico le azioni da essa emesse, di detenere immobili, licenze o brevetti.

Possono essere soci di una Spf soltanto i cosiddetti "**investitori idonei**" ovvero: (i) persone fisiche agenti nel quadro della gestione della propria ricchezza privata; (ii) entità di "*private wealth*" il cui scopo sia la gestione della ricchezza privata di persone fisiche (es. trust, fondazioni, etc.) ma che non siano comunque impegnate in attività economiche o commerciali; (iii) intermediari che detengano le partecipazioni della Spf per conto di "*investitori idonei*" (per esempio sulla base di accordi fiduciari).

La Spf è vigilata dall'*Administration de l'enregistrement et des domaines* (l'autorità per le imposte indirette) che ha il potere di revocare le agevolazioni fiscali riconosciute alla stessa per legge ove quest'ultima non abbia adempiuto agli obblighi normativi a essa imposti ovvero abbia perduto i requisiti richiesti per l'ottenimento della qualifica.

Va da sé che l'impiego della Spf – così come di ogni altro strumento di pianificazione patrimoniale transnazionale – deve essere oggetto di un'attenta valutazione alla luce della posizione soggettiva di ciascun investitore e del contesto di riferimento, anche al fine di assicurare che lo strumento sia legittimamente impiegato in accordo con le normative e le linee guida internazionali di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e che lo stesso non si inserisca in strategie di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, in **Italia**, assume sicuramente un ruolo chiave lo strumento dell'**interpello**, attraverso il quale ciascun contribuente può sottoporre, in via preventiva, il proprio caso specifico al vaglio dell'Amministrazione fiscale. Andranno inoltre verificati caso per caso i presupposti, qualora esistenti, per l'applicabilità della direttiva n. 2018/822/Ue (Dac6) in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, il cui schema di decreto legislativo di attuazione è correntemente al vaglio del parlamento italiano.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 29/04/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/fiscalita-internazionale/private-wealth-management-ordinamenti-stranieri-spf/>



# Il rilancio dell'economia reale passa per i Pir "alternativi"

DI ROBERTA MOSCAROLI

Il decreto rilancio ha introdotto una nuova tipologia di Pir, complementari e alternativi rispetto a quelli tradizionali. Si tratta dei Pir alternativi: ecco le principali caratteristiche

Il decreto rilancio (19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione) contiene, *inter alia*, una disposizione finalizzata a dare impulso agli investimenti nell'economia reale, mediante l'utilizzo di una nuova tipologia di piani di risparmio a lungo termine (Pir). È l'**articolo 136 del decreto**, che, integrando l'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (recante disposizioni in materia di investimenti qualificati dei Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020), **introduce una nuova tipologia di piani**, aventi le medesime agevolazioni fiscali dei Pir tradizionali (e cioè l'esenzione da Irpef dei redditi finanziari e l'esenzione degli investimenti dall'imposta di successione) ma **complementari e alternativi** rispetto a questi ultimi, perché specializzati in investimenti in piccole e medie imprese – tipicamente non quotate – collegate al territorio dello Stato.

## La disciplina agevolativa in dettaglio

Entrando nel dettaglio della relativa disciplina, segnaliamo brevemente quanto segue. I Pir "alternativi" si qualificano per la destinazione delle somme investite per almeno il 70% (e per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano) in:

1. strumenti di *equity* (esempio: azioni) o strumenti di debito (esempio: obbligazioni), anche non negoziati, emessi da imprese "radicate" in Italia (imprese fiscalmente residenti o imprese non residenti, stabilite in Stati Ue o See, che abbiano però una stabile organizzazione nel territorio dello Stato), diverse dalle imprese inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
2. prestiti erogati dalle medesime imprese
3. crediti delle medesime imprese.

In quanto tendenzialmente investiti in strumenti illiquidi (e cioè per lo più in azioni, obbligazioni, crediti e prestiti scambiati solo sui mercati privati), i **Pir alternativi sono quindi destinati a una clientela private**, per tale intendendosi quella con un patrimonio finanziario elevato (in Italia per lo più compreso tra i 500mila e i 5 milioni di euro), tipicamente disponibile alla diversificazione degli investimenti e a cogliere le opportunità del mercato, anche a discapito della durata (di medio-lungo periodo) del relativo orizzonte temporale.

Proprio lo specifico **profilo dell'investitore-tipo** che si rivolge a detti piani giustifica le seguenti **differenze normative rispetto alla disciplina dei Pir ordinari**:

- il più elevato vincolo di concentrazione degli investimenti (20%, in luogo del 10% già previsto per i piani ordinari), che, a fronte del più elevato rischio per

l'investitore, facilita tuttavia la possibilità di un maggior afflusso di risorse alla singola impresa (o al gruppo di imprese), e

- i più elevati limiti di investimento per singolo sottoscrittore, stabiliti, infatti, in **150mila euro annui e 1,5 milioni di euro complessivi**, in luogo, rispettivamente, dei 30mila euro annui e dei 150mila euro complessivi previsti per i Pir ordinari.

## L'abrogazione delle agevolazioni sugli Eltif

Con riferimento alle soglie massime di somme destinabili ai nuovi piani, peraltro, è agevole osservare come queste siano mutate dalla disciplina di favore sugli investimenti in **Eltif** (European long term investments fund, introdotti dal Regolamento (Ue) 2015/760 del 29 aprile 2015), già recata dall'articolo 36-bis del decreto crescita» (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) e ora abrogata dalla nuova disposizione.

A tale ultimo riguardo, infatti, ci si limita a ricordare che, ai sensi del citato articolo 36-bis (ormai abrogato), l'efficacia della disciplina agevolativa sugli Eltif, pur riferendosi agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio del 2020, era tuttavia subordinata a un'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, che tuttavia alla data di emanazione del decreto rilancio non era ancora intervenuta. Detta circostanza ha indotto pertanto il legislatore a far confluire la disciplina agevolativa degli Eltif in quella dei **Pir** di nuova generazione, tanto più che le due forme di investimento potranno di fatto coincidere.

## Pluralità di intermediari e cumulabilità con i Pir ordinari

La diffusione dei nuovi Pir, verosimilmente, sarà altresì supportata dalla previsione secondo cui gli stessi potranno essere costituiti attraverso l'intervento di un'ampia categoria di intermediari: gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di Pir, infatti, potranno essere effettuati, oltre che tramite Oicr aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite Fia (quali, a mero titolo semplificativo, gli stessi Eltif, i fondi di *private equity*, i fondi di *private debt* e i fondi di credito).

Da notare, infine, che **il decreto prevede la cumulabilità delle due tipologie di piano** e cioè che ciascun contribuente possa essere titolare sia di un Pir ordinario che di un Pir alternativo, senza per questo decadere dai relativi benefici fiscali: circostanza, questa, che dovrebbe dare ulteriore impulso allo strumento finanziario in commento.

## Conclusioni

La neo-introdotta disciplina sui Pir alternativi appare di estremo interesse. Essa, come già la disciplina agevolativa sugli Eltif, rispetto a cui si pone in un'ideale linea di continuità, esprime una fortissima potenzialità, sia in termini di capacità di attrazione e veicolazione dei capitali dei privati in progetti infrastrutturali e delle **Pmi** italiane, sia come alternativa di investimento da offrire alla clientela più sofisticata, alla costante ricerca di investimenti qualitativi e fiscalmente efficienti.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 25/05/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/pir/rilancio-economia-reale-passa-per-pir-alternativi/>

# Attribuzione beni ereditari: il certificato successorio europeo

DI MARIA PAOLA SERRA

Uno strumento particolarmente utile nell'ambito delle successioni transfrontaliere comunitarie è il certificato successorio europeo (Cse). Ecco perché

Il signor Schmidt, cittadino tedesco trasferitosi nella villa di sua proprietà a Capri dopo il pensionamento e ivi abitualmente residente, muore lasciando un testamento olografo in cui esprime le sue ultime volontà. Non essendo sposato né avendo figli o genitori in vita, ha nominato **sue eredi la nipote Franziska** (figlia di sua sorella Edelgard), alla quale lascia la villa di Capri e i risparmi sui conti correnti in essere presso due istituti di credito a Francoforte, e **Maria**, figlia della sua domestica italiana, alla quale lascia l'appartamento di Parigi e un quadro di valore depositato in una cassetta di sicurezza presso una banca ad Amsterdam.

Come faranno Franziska e Maria a provare l'attribuzione dei beni ereditari del sig. Schmidt nelle diverse giurisdizioni europee interessate?

Avvalendosi del **certificato successorio europeo** (Cse). Istituito con regolamento Ue 650/2012 e disciplinato dal legislatore italiano, per alcuni aspetti di dettaglio, con L. 30 ottobre 2014, n. 161 – **il Cse è uno strumento particolarmente utile nell'ambito delle successioni transfrontaliere comunitarie**, poiché consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di eredità di comprovare la rispettiva posizione giuridica anche in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, senza dover ripetere la procedura di identificazione in ciascun ordinamento nazionale.

**Essenzialmente, il Cse può essere rilasciato nello Stato membro in cui il defunto aveva la propria residenza abituale** ovvero in quello la cui legge è stata scelta da parte del defunto come legge applicabile alla propria successione, dall'autorità competente individuata dal singolo Paese (es. dal notaio, in Italia) su richiesta esclusiva di **eredi**, legatari, esecutori testamentari o amministratori di eredità che abbiano necessità di dimostrare la relativa qualifica e gli annessi diritti o poteri in un altro Stato membro.

Il Cse non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri: il suo impiego, da parte dei soggetti legittimati a richiederlo, è infatti facoltativo e gli stessi potranno sempre avvalersi – in alternativa – dei mezzi di prova ritenuti idonei dalla singola legislazione nazionale di volta in volta interessata.

Il richiedente deve presentare all'autorità di rilascio apposita domanda corredata dalla documentazione di supporto, al fine di consentirle l'istruttoria e la conseguente attestazione degli elementi successori di cui si desidera la certificazione.

L'autorità di rilascio è quindi chiamata a informare ogni possibile beneficiario della proposizione della domanda e a verificare le informazioni e la documentazione fornite dal richiedente nonché le dichiarazioni dal medesimo rilasciate in sede di domanda, avendo anche facoltà di chiedere prove aggiuntive ove necessario. Proprio da questa attività di accertamento autonomo espletata dall'autorità si origina l'efficacia probatoria riconosciuta al Cse a livello comunitario.

Ove gli elementi da certificare siano stati positivamente constatati, l'autorità di rilascio emette il Cse secondo un modulo rigidamente disciplinato dal regolamento Ue 650/2012, senza alcuna possibilità di modifica o integrazione dello stesso (ciò a garantire l'uniformità della certificazione in tutti gli Stati membri).

L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato, mentre copie autentiche – la cui validità temporale è limitata a sei mesi dalla data di emissione – possono essere rilasciate al richiedente o a chiunque provi di avervi interesse. Un apposito elenco dei soggetti a cui tali copie sono state rilasciate deve essere tenuto dalla stessa autorità e i medesimi soggetti dovranno essere prontamente avvisati in caso di rettifica di errori materiali contenuti nel Cse o di modifica o revoca dello stesso ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

**Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio possono sempre essere impugnate dai soggetti legittimati a chiedere il Cse o da chiunque provi di avervi interesse.** In particolare, in Italia, la procedura di ricorso può essere espletata *sub specie* di reclamo dinanzi al tribunale (in composizione collegiale) del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione oggetto di contestazione.

**Una volta emesso, il Cse produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che occorra alcun procedimento di validazione interno.** Pertanto, chi agisce sulla base di quanto in esso certificato si presume abbia operato correttamente, salvo che si provi che era a conoscenza della non veridicità del suo contenuto ovvero che la mancata conoscenza della falsità del contenuto sia dipesa da colpa grave (nel caso di esecuzione di pagamenti o di consegna dei beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli) o da grave negligenza (nel caso di chi acquisti un bene da un soggetto legittimato a disporre sulla base del Cse).

L'unico limite all'utilizzo del Cse riguarda il suo impiego per l'iscrizione di beni **immobili** (o mobili registrati) ereditari nei registri pubblici. Poiché il regolamento Ue 650/2012 riserva tale materia alla competenza di ciascuna legislazione nazionale, occorrerà verificare in ogni singolo ordinamento che il documento in parola contenga i requisiti e le informazioni necessari ai fini dell'iscrizione.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 26/05/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/attribuzione-beni-ereditari-certificato-successorio-europeo/>

# Cura Italia: i sostegni finanziari per i crediti deteriorati

DI ROBERTA MOSCAROLI

Il decreto Cura Italia ha introdotto la conversione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (Dta) relative alle perdite fiscali pregresse. Ecco in cosa consiste la nuova fattispecie

Il decreto Cura Italia ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina temporanea, volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati delle imprese, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel corrente contesto di incertezza economica. Trattasi dell'articolo 55, che, mediante sostituzione dell'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, ha previsto un meccanismo incentivante secondo cui, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari "deteriorati" (per tali intendendosi quelli scaduti e non pagati da oltre novanta giorni) entro la fine del 2020, la società cedente può "trasformare" in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (cosiddetti *deferred tax asset* o "**Dta**") riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze di Ace (aiuto alla crescita economica), in misura proporzionale al valore nominale dei crediti ceduti.

La misura in parola ha suscitato, sin dalla sua introduzione, una grande attenzione da parte degli operatori (società interessate dal punto di vista del campo di applicazione soggettivo e player operanti nel settore degli **Npl**), per le indubbe potenzialità connesse alla sua attuazione, ma allo stesso tempo è apparsa problematica sotto il profilo di talune importanti questioni interpretative e soprattutto "timida" in termini di entità dell'agevolazione concessa.

Nei paragrafi che seguono si fornirà una breve illustrazione della disciplina agevolativa e delle principali questioni dalla stessa poste.

## Il meccanismo incentivante

Entrando più nel dettaglio della disciplina, essa prevede che, al verificarsi del presupposto di legge (come la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari "deteriorati" entro il 31 dicembre 2020), la società cedente possa trasformare le proprie Dta in credito d'imposta, per la parte delle medesime Dta che si riferisce alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze di Ace non ancora dedotte o utilizzate, entrambe – tuttavia – assunte per un ammontare complessivo non eccedente il **20% del valore nominale dei crediti ceduti**.

Così, ad esempio, la cessione – entro il 2020 – di crediti "deteriorati" del valore nominale di un miliardo di euro comporterà, per la società cedente, la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di Dta riferibile a (massimi) 200 milioni di euro di perdite pregresse e/o eccedenze di Ace residue, equivalente – assumendo un'aliquota Ires del 24% – a 48 milioni di euro [1].

La disciplina in parola, quindi, consente alle imprese di “monetizzare” immediatamente “posizioni fiscali” (più esattamente attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze di Ace) che, altrimenti, avrebbero potuto essere utilizzate solo negli anni futuri e previo conseguimento di imponibili positivi, e si pone pertanto quale intervento a sostegno alla liquidità delle imprese medesime.

## Ulteriori disposizioni

La trasformazione delle Dta in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, di un'opzione, da esercitare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed efficace dall'esercizio successivo.

Il riferimento è all'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, che, al fine di superare possibili criticità in tema di disciplina sugli aiuti di Stato, assoggetta le Dta convertite in credito d'imposta, per le quali non sono state corrisposte imposte, all'obbligo di pagamento di un “canone annuo” pari all'1,5% [2], da applicarsi fino al loro progressivo “esaurimento” (man mano che l'impresa consegua imponibili positivi e paghi imposte, che non si sarebbero rese dovute in caso di mancata conversione delle predette Dta) e comunque non oltre l'esercizio in corso al 31 dicembre 2030.

## Principali criticità e questioni interpretative

Come anticipato, la disciplina recata dall'articolo 55 del decreto **Cura Italia**, solleva una serie di questioni interpretative, oltre a presentare una certa complessità rispetto al meccanismo dell'opzione e della determinazione del canone annuo, brevemente commentati nel paragrafo precedente.

In proposito, limitandoci alla menzione delle questioni più importanti, un primo dubbio attiene all'**individuazione del momento a partire dal quale il credito d'imposta** è utilizzabile per la compensazione, non essendo del tutto chiaro, in particolare, se lo stesso possa essere ravvisato in quello della cessione del credito.

Una seconda questione di rilevante interesse pratico riguarda l'**individuazione del “perimetro” delle cessioni “eleggibili”**, ritenendosi – ad esempio – che nella disciplina agevolativa *de qua* dovrebbero farsi rientrare le operazioni di cartolarizzazione e più in generale le cessioni *pro solvendo* (e non solo quelle *pro soluto*) e che più in generale il concetto di “cessione dei crediti” vada interpretato secondo un approccio giuridico-formale (indipendentemente, quindi, dalla *derecognition* del credito dal bilancio).

Infine, la mancanza di regole *ad hoc* per le società aderenti ai regimi fiscali della trasparenza e/o del consolidato potrebbe rendere problematica la conversione delle Dta, per la possibile non coincidenza tra il soggetto titolare delle posizioni soggettive rilevanti (ad esempio: le perdite fiscali pregresse, che la legge attribuisce al socio di società trasparente o alla consolidante), da un lato, e il soggetto titolare dei crediti pecuniari potenzialmente trasferibili (ad esempio: la consolidata o la società trasparente).

## Conclusioni

A talune delle questioni interpretative sopra indicate si era tentato di dare soluzione mediante una serie di proposte emendative dell'articolo 55 del Cura Italia, che tuttavia, in sede di conversione del decreto in legge, non hanno trovato accoglimento.

Allo stesso tempo, il mondo delle **imprese** e gli operatori del settore degli Npl hanno sin da subito auspicato un innalzamento del limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti, sopra ricordato, ritenendo quest'ultimo eccessivamente contenuto rispetto all'obiettivo del sostegno finanziario.

Alla luce di quanto precede, pertanto, è ben possibile che il legislatore intervenga nuovamente sulla disciplina in esame, al fine di chiarirne determinati profili applicativi, fermo restando – tuttavia – che, per l'efficacia della misura, sarà fondamentale l'emanazione di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, volti ad eliminare incertezze interpretative ed auspicabilmente orientati a massimizzare la fruibilità della disposizione.

[1] In altri termini, ipotizzando che la società abbia perdite fiscali ed eccedenze Ace "capianti" (superiori al limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti), e assumendo l'aliquota Ires ordinaria (24%), la quota di Dta trasformabile in credito d'imposta sarà pari a: valore nominale dei crediti ceduti x 20% x 24%.

[2] Deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 24/06/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/cura-italia-sostegni-finanziari-crediti-deteriorati/>



# La disposizione testamentaria di diseredazione

DI MARIA PAOLA SERRA

Un'unica disposizione testamentaria: la diseredazione. Ma applicata a tre casi completamente diversi. Ecco le diverse soluzioni giuridiche

Mario, nel suo testamento, afferma di voler diseredare la moglie Agata. Le disposizioni testamentarie di Matilde includono la diseredazione del padre Tullio. Francesca, nell'atto in cui dichiara le sue ultime volontà, sancisce che nulla del suo patrimonio dovrà andare al fratello Callisto. Il contenuto della disposizione testamentaria è il medesimo (la diseredazione) ma la soluzione giuridica per i tre casi è diversa.

La **clausola di diseredazione** è la disposizione testamentaria, a contenuto negativo, con cui il testatore esclude dalla propria successione un determinato soggetto che, invece, è designato quale erede dalla legge.

La prima verifica che occorre fare quando si affronta la tematica della diseredazione in Italia è se la disposizione testamentaria che la contiene riguarda – oppure no – i **legittimari**, ovverosia i più stretti congiunti del defunto a cui spetta inderogabilmente una quota del patrimonio ereditario dello stesso (la cosiddetta quota legittima o riserva) e che sono identificati nel coniuge (o nella persona unita civilmente), nei figli e, ove al de cuius non sopravvivano figli né discendenti, anche negli ascendenti di quest'ultimo.

Il **diritto alla legittima** riconosciuto a tali soggetti (definiti anche “**eredi necessari**”) è intangibile, non potendo il testatore comprometterlo con la sua volontà contraria. Pertanto, la diseredazione di un legittimario non è ammissibile nell'ordinamento giuridico italiano (è il caso di Mario e Agata), discutendosi al riguardo se la relativa disposizione testamentaria debba essere considerata nulla per contrarietà a norme imperative – in quanto confliggente sia con l'art. 549 c.c. che sancisce il divieto per il testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari, sia con l'art. 457 co. 3 c.c. per il quale le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari – ovvero valida ma impugnabile dal legittimario con l'azione di riduzione nei confronti degli **eredi** testamentari o, in loro assenza, dei successibili per legge del defunto. Stando così le cose, potrebbe essere tuttavia consentita la disposizione testamentaria con cui il testatore esclude il legittimario dalla quota disponibile (ossia, la quota del patrimonio del testatore di cui questi può disporre liberamente), impedendogli di ottenere più di quanto gli spetti per legge quale quota di riserva.



L'unica fattispecie di diseredazione di un (potenziale) legittimario ammessa è quella disciplinata dall'art. 448 bis c.c. che statuisce, tra l'altro, che il **figlio** – ovviamente maggiorenne per avere capacità di testare e privo di discendenti perché altrimenti il suo genitore non potrebbe essere qualificato come legittimario – possa escludere dalla propria successione il genitore stesso (è il caso di Matilde e Tullio) nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale ma soltanto per i fatti che non integrano i casi di indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. e che, nella sostanza, si riducono alle sole ipotesi di sentenza di condanna del genitore all'ergastolo o per il reato di mutilazione degli organi genitali femminili.

Pacificamente ammessa è invece la disposizione testamentaria di **diseredazione di un successibile non legittimario** (è il caso di Francesca e Callisto), anche quando costituisca l'unico contenuto dell'atto di ultima volontà. Essa, infatti, ha come effetto quello di circoscrivere la **successione** ai soli successibili non diseredati, sostanziandosi in una disposizione mortis causa di carattere patrimoniale (ancorché volta a escludere dalla successione un erede, piuttosto che ad istituirlo e attribuire allo stesso una quota del patrimonio) non lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge agli eredi necessari. Laddove tale disposizione di diseredazione sia contenuta in un testamento che includa anche disposizioni istitutive di eredi (finalizzate, quindi ad attribuire beni ad altri soggetti), servirà per il mero compiacimento del testatore, non andando a incidere sul contenuto attributivo del testamento; viceversa, ove essa sia l'unica disposizione del testamento, il contenuto di quest'ultimo sarà integrato con le regole della successione legale a vantaggio degli eredi legittimi, ma con l'estromissione di quelli diseredati.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 25/06/2020

<https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/disposizione-testamentaria-diseredazione/#::-:text=La%20clausola%20>

# Holding di famiglia senza emersione di plusvalenze imponibili

DI ROBERTA MOSCAROLI

Nei gruppi familiari di seconda o terza generazione sono presenti, spesso, soci con interessi e attitudini diverse rispetto alla gestione di una o più delle società partecipate. In questo contesto, diventa fondamentale la conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa fiscale e delle posizioni dell'Agenzia delle entrate

Con una recente risposta ad interpello (risposta 9 giugno 2020, n. 170), l'Agenzia delle entrate ha analizzato un'operazione di riorganizzazione aziendale, attuata mediante conferimento di azioni ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del Tuir, in una *holding* di famiglia, valutando l'operazione stessa come *non elusiva*, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 ("statuto del contribuente").

La pronuncia in oggetto appare di estremo interesse, sia per la linearità e chiarezza dell'analisi dell'Amministrazione finanziaria (rispetto a una disciplina da sempre connotata da questioni interpretative complesse), sia per la fattispecie concreta oggetto di disamina, costituita dalla riorganizzazione del patrimonio societario da parte di **individui legati da vincoli di parentela**, attuata usufruendo di un regime fiscale di sostanziale neutralità.

## Descrizione della fattispecie

Entrando nel dettaglio della fattispecie, il caso sottoposto all'Agenzia è quello di una società partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate – come anticipato – da vincoli di parentela di vario grado, tra le quali solo alcune direttamente interessate alle dinamiche aziendali e coinvolte nella gestione societaria.

Poiché l'eccessiva frammentazione della compagine societaria non assicurava unità di indirizzo e di governo imprenditoriale alle attività svolte dalla società, i soci valutavano l'opportunità di mettere in atto una riorganizzazione dei rispettivi assetti proprietari, attraverso la costituzione di una holding di famiglia (società di capitali), cui trasferire la maggioranza (57,277%) delle azioni della società, rappresentativa anche della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

Il conferimento sarebbe avvenuto *uno actu* (così da consentire alla holding l'immediata acquisizione della maggioranza della target) e sarebbe stato proporzionale (per esempio, con assegnazione ai soci di partecipazioni nella holding proporzionali ai conferimenti effettuati).

Alla luce della programmata riorganizzazione, i soci interpellavano dunque l'Agenzia sulla possibilità di usufruire del regime di cui all'articolo 177, comma 2, del Tuir, senza incorrere in un abuso del diritto; possibilità su cui – come enunciato in premessa – l'Agenzia ha confermato il proprio orientamento positivo.

## Il regime del realizzo controllato

Al riguardo, vale ricordare brevemente che l'articolo 177, comma 2, del Tuir, ha ad oggetto la specifica ipotesi del conferimento di partecipazioni, con il quale la società conferitaria acquisisce il *controllo* di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile ("controllo di diritto"), ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo già detenuta.

La disposizione in esame stabilisce che, in detta particolare ipotesi, le azioni o quote ricevute dal conferente a seguito del conferimento siano valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso, in base alla *corrispondente quota delle voci di patrimonio netto* formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Detta disposizione, pertanto, tecnicamente prevede (non già un vero e proprio regime di neutralità, bensì) una particolare modalità di determinazione del "valore di realizzo" del conferimento, basata, come indicato, sul valore (contabile) dell'incremento di patrimonio netto effettuato in contropartita al conferimento e quindi "controllato" dalle parti ("realizzo controllato"); con conseguente possibilità, ricorrendone le condizioni (come nel caso concreto commentato), di ottenere una sostanziale neutralità ("neutralità indotta").

## Conclusioni

Nei gruppi familiari di seconda o terza generazione sono presenti, spesso, soci con interessi e attitudini diverse rispetto alla gestione di una o più delle società partecipate. Il passaggio generazionale, inoltre, impone frequentemente, anch'esso, la necessità di attuare modifiche nell'organizzazione degli assetti proprietari.

In questo contesto, diventa fondamentale, pertanto, approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa fiscale e delle posizioni dell'Agenzia circa il loro corretto utilizzo, al fine di pianificare nel modo ottimale – senza la violazione delle disposizioni tributarie e senza l'inutile assunzione di rischi fiscali – il futuro degli interessi familiari.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 23/07/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/holding-di-famiglia-senza-emersione-di-plusvalenze-imponibili/>

# Stranieri: attività negoziali e il limite della reciprocità

DI MARIA PAOLA SERRA

Tutti gli stranieri possono compiere liberamente attività negoziali in Italia? Non esattamente. Un limite civilistico è posto dalla “condizione di reciprocità”, la cui vigenza è ancora attuale, seppure con un campo di applicazione ristretto

La condizione di reciprocità è sancita dall’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, cosiddetto “preleggi”), in base al quale un individuo (o un ente) straniero “è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.

L’effetto pratico di tale norma consiste, quindi, nel riconoscimento allo straniero della possibilità di godere dei **diritti civili** propri del cittadino italiano (per esempio, stipulare la compravendita di un immobile, acquistare una partecipazione sociale, compiere attività negoziale in genere etc.) solo ed esclusivamente se quest’ultimo, nello Stato di provenienza dello straniero, è legittimato all’esercizio del diritto di cui si tratta.

L’art. 16 delle preleggi deve essere tuttavia interpretato in modo costituzionalmente orientato, con la conseguenza che lo straniero sarà sempre ammesso all’esercizio dei diritti fondamentali della persona (es. diritto alla vita, alla salute, etc.) a prescindere dal rispetto della condizione di reciprocità.

A tale riguardo, sebbene il diritto all’abitazione sia considerato un diritto inviolabile, l’acquisto di beni immobili in Italia da parte di uno straniero non può tuttavia prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità, poiché l’acquirente potrebbe certamente destinare l’immobile a propria abitazione ma potrebbe anche decidere di non abitarvi o di trarne una rendita una volta rogato l’atto.



Sono equiparati ai cittadini italiani e, pertanto, non soggiacciono alla verifica del rispetto della condizione di reciprocità:

- (i) i cittadini degli Stati membri della Ue,
- (ii) i cittadini dei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
- (iii) i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio,
- (iv) gli apolidi e i rifugiati residenti in Italia da almeno 3 anni,
- (v) i soggetti con molteplici cittadinanze tra cui quella italiana,
- (vi) i cittadini degli Stati con cui l'Italia abbia stipulato specifici accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti, in quanto aventi natura di *lex specialis* rispetto alla norma generale dell'art. 16 delle preleggi e purché vigenti,
- (vii) i cittadini della Repubblica di San Marino, che godono del medesimo trattamento di quelli comunitari ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato.

Fuori dai casi sopra citati, dunque, si deve verificare la sussistenza della condizione di reciprocità per l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero in Italia attraverso la verifica della corrispondente esistenza nello Stato di provenienza dello straniero di un diritto analogo a quello che quest'ultimo intende esercitare nel nostro ordinamento e che sia riconosciuto e fruibile da un cittadino italiano. Tale accertamento va compiuto mediante l'analisi non soltanto della legislazione estera di cui trattasi, ma anche della giurisprudenza, della prassi e di ogni altro elemento rilevante in concreto (cosiddetta reciprocità di fatto o sostanziale).

Quanto alla sorte del negozio stipulato dallo straniero in assenza della condizione di reciprocità, esso si ritiene viziato da nullità assoluta – eccepibile da chiunque e in ogni tempo – per incapacità giuridica di quest'ultimo.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 24/07/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/stranieri-attivit -negoziali-e-il-limite-della-reciprocita/>



# Corte Costituzionale: l'imposta di registro è un'imposta d'atto

DI ROBERTA MOSCAROLI

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del Tur, ripristinando uno scenario di certezza del diritto, indispensabile per la speditezza degli affari e per una corretta pianificazione dei costi fiscali delle operazioni da parte di contribuenti, investitori e operatori

Con la sentenza n. 158/2020 (depositata il 21 luglio 2020), la Corte Costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro (Tur) sollevate (con ordinanza del 23 settembre 2019, n. 23549) dalla Corte di Cassazione, in riferimento al riformulato testo della norma che prevede che l'imposta di registro sia applicata «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione» sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo.

La pronuncia in commento, di rilevante portata concettuale e pratica, consente di superare definitivamente l'annosa questione del trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, dello schema negoziale costituito da conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione (cosiddetto *share deal*), soggetto a un trattamento fiscale meno oneroso rispetto a quello applicabile al trasferimento dell'azienda (*asset deal*).

## Asset deal o share deal

Al riguardo, a maggior chiarimento di quanto precede, si ricorda brevemente che, nelle operazioni di M&A che implicano un trasferimento dell'**azienda** (frequenti anche nelle riorganizzazioni dei *gruppi societari di matrice familiare*, in cui vi possono essere esigenze di valorizzazione e monetizzazione di taluni asset o di riorganizzazione interna), l'operazione può essere strutturata, alternativamente, come:

- cessione dell'azienda (*asset deal*), con tassazione ai fini delle imposte dirette dell'eventuale plusvalenza realizzata dal cedente ed applicazione dell'imposta di registro e delle eventuali ipo-catastali in misura proporzionale, o viceversa
- conferimento dell'azienda in una società, spesso di nuova costituzione (*newco*), e successiva cessione della partecipazione nella conferitaria (*share deal*), che implica un regime di neutralità ai fini delle imposte dirette (ex articolo 176 del Tur) e l'applicazione dell'imposta di registro e delle eventuali imposte ipo-catastali in misura fissa.

Ora, nel corso del tempo, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si era consolidato l'orientamento secondo cui, nella tassazione dell'atto presentato per la registrazione, l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto (ri)qualificare la seconda tipologia di operazioni (vale a dire, gli *share deal*) come trasferimenti di azienda (*asset deal*) – applicando conseguentemente la più elevata imposizione indiretta – nell'assunto che l'articolo 20 del Tur consentisse la "valorizzazione" del collegamento funzionale degli atti.

## La modifica dell'articolo 20 del Tur

Al fine di superare detta annosa questione (nonché il contenzioso e le rilevanti incertezze operative nel frattempo sorti), con la Legge di Bilancio 2018, il legislatore era (è) intervenuto sulla materia, riformulando il testo dell'articolo 20 nel senso di prevedere che *«l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essi collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»*.

## Il vaglio di legittimità costituzionale e le implicazioni per gli operatori

La questione della portata dell'articolo 20 del Tur sembrava, quindi, definitivamente risolta, quando, nel settembre dello scorso anno, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione del possibile contrasto del novellato testo con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, per la presunta violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma – ritenuto *«imprescindibile e [...] storicamente radicato»* nell'ordinamento tributario in generale e nella disciplina dell'imposta di registro in particolare.

La decisione della Consulta – che, come enunciato in premessa, ha dichiarato «non fondate» le predette eccezioni –, pertanto, ripristina uno scenario di certezza del diritto, indispensabile per la speditezza degli affari e per una corretta **pianificazione** dei costi fiscali delle operazioni da parte di contribuenti, investitori e operatori, e sancisce altresì la possibilità, per il contribuente, di accedere ad una «legittima pianificazione fiscale» (che, ricorda la Consulta, è «pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea»).

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 27/08/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/corte-costituzionale-imposta-registro-imposta-atto/>

# Trust e contratto di affidamento fiduciario: i due istituti a confronto

DI MARIA PAOLA SERRA

Tra gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico italiano per un'efficace pianificazione patrimoniale, il trust e il contratto di affidamento fiduciario spiccano per flessibilità e duttilità. Il primo, con una tradizione millenaria che però non ci appartiene, perché rinviene dal mondo di common law; il secondo, frutto dell'innovazione, acerbo e ancora in cerca di validazione dalla prassi, ma straordinariamente promettente: mettiamoli a confronto

Grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1° luglio 1985, in vigore in Italia dal 1992, il trust è stato ampiamente riconosciuto anche nel nostro ordinamento giuridico. In estrema sintesi, il **trust** è un istituto in virtù del quale un soggetto (trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente) per uno scopo prestabilito o nell'interesse di uno o più beneficiari, eventualmente sotto il controllo di un guardiano (figura, quest'ultima, obbligatoria nei trust di scopo).

Le **caratteristiche del trust** si sostanziano, essenzialmente:

1. nella segregazione trilaterale dei beni in trust da quelli del disponente, del **trustee** e dei beneficiari, cosicché i creditori personali di essi non possono rivalersi sui beni in trust, né questi ultimi rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del disponente, del trustee o dei beneficiari non ancora immessi nel possesso di tali beni;
2. nel rapporto di appartenenza, ovverosia i beni del trust sono intestati al trustee;
3. nelle obbligazioni fiduciarie permeanti l'istituto, per cui il trustee ha il potere/obbligo – di cui deve rendere conto – di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini dell'atto istitutivo del trust e le norme particolari imposte dalla legge, nell'esclusivo interesse dei beneficiari.

Il **trust interno** è il trust i cui elementi essenziali (disponente, trustee, beni, beneficiari etc.) sono radicati in Italia, a eccezione della legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera, non essendoci in Italia una legge che disciplini l'istituto.

Di contro, il contratto di affidamento fiduciario nasce dall'innesto dell'istituto del negozio fiduciario sull'art. 2645 ter c.c. che disciplina i vincoli di destinazione. In pratica, con esso, si recuperano alcune potenzialità del nostro diritto civile per costruire uno strumento dalle funzioni speculari al trust attraverso l'applicazione della legge italiana (e non il richiamo ad una legge straniera).

Il **contratto di affidamento fiduciario** – che ha ottenuto il proprio riconoscimento legislativo con la legge n. 112/2016 (cosiddetta legge sul “dopo di noi”), essendo per l'appunto ivi indicato tra gli strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave e, in quanto tale, meritevole di particolari agevolazioni fiscali – è stato elaborato in dottrina come il contratto con il quale un soggetto (l'affidante fiduciario) concorda con un altro soggetto (l'affidatario fiduciario) di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti beneficiari, in forza di un programma, la cui attuazione è assegnata all'affidatario fiduciario che ne assume l'impegno. Al termine del programma, i beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

Le analogie funzionali tra il trust e il contratto di affidamento fiduciario sono dunque evidenti, poiché entrambi si caratterizzano, tra l'altro, per la segregazione del fondo affidato, per le obbligazioni e i poteri fiduciari dell'affidatario fiduciario e del trustee, per il temporaneo rapporto di questi ultimi con i beni, per il fatto che il fondo affidato può includere qualsiasi posizione soggettiva.

Quanto alle differenze, due sopra tutte vanno menzionate: mentre il trust è in genere regolato da due atti (l'atto istitutivo del trust, cioè l'atto unilaterale con cui il disponente definisce le regole che dovrà seguire il trustee nella gestione e assegnazione del fondo in trust e l'atto dispositivo con cui si segregano i beni in trust), il contratto di affidamento fiduciario è, per l'appunto, un contratto che, in quanto tale, è sottoposto alla relativa disciplina civilistica; inoltre, dove il trust è regolato necessariamente da una legge straniera, il contratto di affidamento fiduciario è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana.

Ovviamente, la scelta dello strumento legale più adatto a consentire un'efficace **pianificazione patrimoniale** dipende da molteplici fattori ma, indubbiamente, trust e contratto di affidamento fiduciario restano, tra tutti, gli istituti più interessanti per comporre situazioni di particolare complessità.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 31/08/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/trust-contratto-affidamento-fiduciario-due-istituti-confronto/>

# I contratti di convivenza more uxorio: ambito di applicazione

DI MARIA PAOLA SERRA

I conviventi more uxorio possono regolare i reciproci rapporti patrimoniali avvalendosi di strumenti legali ad hoc? Approfondimento in ottica di pianificazione patrimoniale

I “contratti di convivenza” sono disciplinati dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà). Tale legge, oltre a cristallizzare i diritti personali e patrimoniali spettanti di default ai soli conviventi di fatto che abbiano i requisiti prescritti dall’art. 1 comma 36 (ovvero, siano due soggetti – eterosessuali o omosessuali – maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile) e la cui “convivenza stabile” sia accertata attraverso l’esistenza di specifica dichiarazione resa al riguardo agli uffici dell’anagrafe del comune di residenza, consente agli stessi di **stipulare in via opzionale appositi contratti di convivenza (anche) ai fini della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali**.

In particolare, il **contenuto patrimoniale** del contratto di convivenza può appuntarsi su due profili:

- la disciplina delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo (laddove, in assenza di tali pattuizioni, non vi sarebbe alcun obbligo giuridico dei conviventi alla contribuzione reciproca, ma si profilerebbero soltanto dei doveri morali la cui spontanea esecuzione non può essere oggetto di richiesta di restituzione da parte di chi abbia elargito la prestazione);
- l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (mentre, in mancanza di una clausola siffatta, gli acquisti dei conviventi sarebbero considerati autonomi ovvero soggetti al regime di comunione ordinaria in caso di acquisti effettuati in comune). Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza – che è efficace già dal momento della stipula del contratto stesso e termina con la cessazione, per qualsiasi causa, di quest’ultimo – può peraltro essere modificato dai partner in qualunque momento nel corso della convivenza.

Al **contenuto patrimoniale** “tipico” del contratto di convivenza, come sopra descritto, può affiancarsi anche uno “**atipico**”, poiché si ritiene che l’elencazione contenuta nell’art. 1 comma 53 della Legge Cirinnà non abbia natura tassativa. Conseguentemente, nel contratto di convivenza può trovare spazio la **regolamentazione di ulteriori aspetti patrimoniali** caratterizzanti la vita in comune dei conviventi, come per esempio quelli riguardanti la titolarità o il godimento dell’immobile adibito a loro residenza ovvero quelli inerenti il mantenimento dei figli o, ancora, relativi alle ipotesi di malattia o incapacità di uno dei due partner.



Parimenti, il contratto di convivenza potrebbe contenere accordi relativi alla definizione degli interessi **patrimoniali** dei conviventi in caso di crisi della relazione affettiva e di eventuale cessazione della stessa. A titolo esemplificativo, potrebbero infatti essere pattuite **clausole** che stabiliscano la restituzione di talune prestazioni rese da un partner a favore dell'altro nel corso della convivenza, ovvero che impongano la corresponsione di somme a titolo di mantenimento da parte del convivente economicamente più forte in favore di quello più debole, o ancora che amplino il contenuto dell'obbligo alimentare sancito per legge dall'art. 1 comma 65 della legge in commento, o che regolamentino la situazione abitativa.

Quanto alla forma, il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere eseguiti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un **notaio** o da un avvocato, i quali devono attestarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto di convivenza, di per sé, **non può inoltre essere sottoposto a termine o condizione** (che, ove inseriti, si hanno per non apposti), mentre invece è considerata ammissibile l'apposizione di termini o condizioni alle singole clausole contrattuali dello stesso.

I conviventi che abbiano stipulato un contratto di convivenza sono infine liberi di sciogliere il contratto in qualunque momento, per accordo reciproco ovvero per decisione unilaterale di uno soltanto dei partner.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 18/09/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/contratti-convivenza-more-uxorio-ambito-applicazione/>

# DI rilancio: il tax credit sulle ricapitalizzazioni delle imprese

DI ROBERTA MOSCAROLI

L'incentivo alla patrimonializzazione ha una duplice valenza, sostanziandosi in un credito d'imposta riconosciuto tanto al socio che effettua il conferimento, quanto alla società ricapitalizzata

Il decreto rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto una misura agevolativa volta a favorire la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni e consistente nel riconoscimento di un **credito d'imposta** – commisurato all'entità dei conferimenti effettuati entro il 31 dicembre – dalla duplice valenza, in quanto spettante sia a favore del socio conferente che a favore della società conferitaria.

La disposizione agevolativa – recata, nello specifico, dall'articolo 26 del decreto, rubricato «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni» – appare di estremo interesse sotto il profilo della relativa *ratio* ispiratrice e per l'ampiezza del campo d'applicazione (tale da interessare, verosimilmente, la maggior parte dei gruppi societari familiari), salvo poi essere condizionata da una serie di requisiti stringenti e complessità normative e operative che potrebbero – di fatto – renderne la fruizione molto più limitata di quanto non previsto dallo stesso legislatore.

## La disciplina delineata dall'articolo 26

Più in dettaglio, l'articolo 26 si applica alle società di capitali di medie dimensioni – per tali intendendosi quelle con ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro (a tal fine rilevando anche i ricavi consolidati del gruppo) – le quali, a causa dell'emergenza epidemiologica covid-19, nei mesi di marzo e aprile di quest'anno abbiano subito una riduzione complessiva di fatturato di almeno un terzo (33%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (tenendo in considerazione, anche in questo caso, dei dati consolidati). Dall'ambito soggettivo di applicazione sono esclusi gli **intermediari finanziari** e le imprese assicurative.

Il presupposto dell'agevolazione è che le società in commento abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto (19 maggio) ed entro il 31 dicembre di quest'anno, un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Come anticipato, l'incentivo alla patrimonializzazione ha una duplice valenza, sostanziandosi in un credito d'imposta riconosciuto tanto al socio che effettua il conferimento, quanto alla società ricapitalizzata, così come risulta dai commi 4 e 8 della disposizione.

Nel dettaglio, il socio conferente (persona fisica o giuridica) ha diritto a un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato, su un investimento massimo di 2 milioni di euro (per cui il credito non potrà eccedere i 400mila euro). La norma, peraltro, prevede l'obbligo di mantenimento della partecipazione ricevuta fino al 31 dicembre 2023, così come un meccanismo di "recapture" (decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell'importo detratto, maggiorato degli interessi legali) laddove la conferitaria distribuisca riserve prima

della suddetta data. Il credito in questione non spetta alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, nonché a quelle soggette a comune controllo o con la stessa collegata.

Il **credito d'imposta** del socio conferente può essere fatto valere, da questi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e, per la parte eventualmente residua, in quelle successive; decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il credito può essere inoltre utilizzato in compensazione, senza limiti.

Con riferimento alla società ricapitalizzata, invece, il credito d'imposta ammonta al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, entro il tetto massimo del 30% dell'aumento di capitale eseguito, e comunque nei limiti previsti dal successivo comma 20. Vale, anche in questo caso, il divieto di distribuzione delle riserve fino al 31 dicembre 2023, pena la decadenza del beneficio con effetto retroattivo. Il credito d'imposta in commento è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2020.

Occorre, infine, tener conto di quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 26, ai sensi del quale il credito d'imposta del socio conferente (comma 4) e quello della società conferitaria (comma 8) – entrambi costituenti aiuti di Stato, già dichiarati compatibili dalla Commissione europea – sono cumulabili, sia tra loro che con eventuali altre misure di aiuto di cui la società abbia beneficiato ai sensi della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato». L'importo complessivo di tali misure, tuttavia, non deve eccedere gli 800mila euro (o il minore importo stabilito per i settori della pesca e della distribuzione agricola).

Per completezza, si evidenzia altresì che, ove l'aumento di capitale sia pari ad almeno 250mila euro, è previsto che, al rispetto di alcune ulteriori condizioni, il nuovo "Fondo patrimonio pmi", gestito da Invitalia, possa sottoscrivere titoli di debito subordinato della società conferitaria, nei limiti della dotazione del fondo.

## Conclusioni

La disciplina agevolativa appena illustrata pone una serie di condizioni e di questioni interpretative e applicative di non facile soluzione, che nei fatti ne potrebbero limitare l'applicazione; nonostante questo, la stessa costituisce un'opportunità, degna di valutazione.

Al riguardo, sotto il profilo delle criticità, si evidenzia – tra i vari aspetti – che la procedura da seguire per il riconoscimento di tali crediti d'imposta è stata delineata dal Dm 10 agosto 2020, che ha previsto la necessità della presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, corredata dalla relativa documentazione, e l'ammissione al beneficio solo fino all'esaurimento dei fondi (2 miliardi di euro a valere sull'anno 2021).

D'altra parte, come già indicato, l'entità degli incentivi (che, cumulati, possono arrivare al 50% dell'aumento di capitale eseguito, fino a complessivi 800mila euro) è tale da giustificare una valutazione di opportunità circa l'esecuzione, entro la fine del 2020, di operazioni sul capitale, tanto più se già pianificate per gli anni successivi.

**Pubblicato su We-wealth.com 13/10/2020**

<https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/start-up/dl-rilancio-tax-credit-ricapitalizzazioni-imprese/>

# La fondazione testamentaria: tradizionale e di famiglia

DI MARIA PAOLA SERRA

È ammissibile la costituzione di una fondazione tramite il testamento? E se il testatore volesse istituire una fondazione di famiglia?

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del codice civile le fondazioni possono essere costituite anche con testamento (pubblico o olografo, indifferentemente). Il testatore, quindi, può ben esprimere la sua volontà di costituire un ente a cui destinare determinati beni che dovranno essere utilizzati dall'ente medesimo per il conseguimento di uno scopo di pubblica utilità come identificato dal testatore.

L'atto costitutivo di fondazione, ancorché racchiuso nel testamento, deve contenere necessariamente gli elementi essenziali prescritti dall'art. 16 del codice civile, ovverosia la denominazione dell'ente, l'indicazione specifica e circostanziata dello scopo di pubblica utilità assegnato a quest'ultimo, l'individuazione del patrimonio attribuito allo stesso e la relativa sede, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, le regole sull'ordinamento e sull'amministrazione (anche se l'assenza di tali ultime regole non è oggi ritenuta causa di nullità del contratto, questi elementi potendo essere integrati dall'autorità amministrativa ex art. 3 comma 3 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile ovvero dal soggetto indicato a tal fine dal testatore). In via facoltativa, possono essere indicate anche le norme relative alla trasformazione o estinzione dell'ente e alla devoluzione del suo **patrimonio**.



Il testatore può dunque costituire la fondazione “direttamente”, indicando nel testamento tutti gli elementi richiesti al riguardo dalla legge (come sopra individuati) ed esplicitando la volontà di vincolare specifici beni al perseguimento dello scopo della fondazione stessa da lui prescelto, ovvero “indirettamente”, riportando nel **testamento** soltanto la volontà di destinare un certo patrimonio ad una costituenda fondazione della quale specifica lo scopo e lasciando, invece, la determinazione degli elementi mancanti ad un erede (purché non legittimario, stante il divieto di gravare con pesi o condizioni la quota di legittima ai sensi dell’art. 549 del codice civile), a un legatario o all’esecutore testamentario.

Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, **la fondazione testamentaria non ha l’obbligo di accettare l’eredità devoluta con testamento** (contrariamente a quanto prescritto dall’art. 473 comma 1 del codice civile per tutti gli enti collettivi diversi dalla società) né vi può rinunciare, ma acquista automaticamente il patrimonio devoluto dal testatore poiché esso è necessario per la sua stessa genesi.

La fondazione costituita per testamento, inoltre, **non risponde dei debiti del fondatore**; tuttavia, i creditori del defunto ed i legittimari possono sempre esperire l’azione di separazione dei beni e di riduzione per lesione della legittima che, in caso di esito positivo, avranno come effetto il mancato riconoscimento governativo della fondazione per assenza di un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo.

Per il tramite del testamento è possibile costituire anche la cosiddetta fondazione “di famiglia”, la quale, tuttavia, dovrà rispettare precisi parametri per evitare di cadere nei divieti posti al riguardo dall’ordinamento giuridico italiano. In particolare, **è considerata ammissibile la costituzione testamentaria di una fondazione a vantaggio di una o più famiglie determinate** (ivi inclusa la propria), purché la stessa abbia uno scopo di pubblica utilità. In ragione di ciò, il testatore potrà disporre la costituzione per testamento di una fondazione di famiglia erogante prestazioni assistenziali (es. aiuti ai bisognosi, sostegno per motivi di salute, etc.) o educative (es. borse di studio, sussidi per l’avviamento di una professione e simili) in favore di discendenti di una data stirpe; questi ultimi, però, non ne beneficeranno come tali, bensì in quanto si trovino in una determinata situazione di indigenza o di meritevolezza, come previsto dall’atto di fondazione. Di converso, nel nostro sistema giuridico non è ritenuta valida la costituzione di una fondazione di **famiglia** testamentaria che abbia lo scopo di amministrare e conservare il patrimonio del testatore, all’interno della propria discendenza e per generazioni e, quindi, a fini individualistici, poiché ciò contrasterebbe con i divieti di sostituzione fedecommissaria e di legato di usufrutto successivo, immobilizzando i beni ereditari e sottraendoli alla circolazione economica.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 21/10/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/fondazione-testamentaria-tradizionale-famiglia/>



# Le riorganizzazioni attuate mediante i conferimenti di minoranza

DI ROBERTA MOSCAROLI

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di riorganizzazioni aziendali attuate mediante conferimenti di partecipazioni di minoranza. Quali le indicazioni fornite?

Nel corso del 2020, con una serie di risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate è ripetutamente intervenuta sul tema del trattamento fiscale delle riorganizzazioni aziendali attuate mediante **conferimenti di partecipazioni di minoranza**, fornendo chiarimenti in merito alla portata e ai presupposti applicativi del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir il quale, al ricorrere di determinate condizioni, consente l'applicazione del regime del cosiddetto "**realizzo controllato**".

A tale ultimo riguardo, per una migliore comprensione della tematica, giova ricordare brevemente che:

- l'articolo 177, comma 2, del Tuir si occupa dei conferimenti di **partecipazioni di controllo** (*rectius*: conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. – cosiddetto "controllo di diritto" –, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo già detenuta), stabilendo che, in detta particolare ipotesi, le azioni o quote ricevute dal conferente a seguito del conferimento sono *valutate*, ai fini della determinazione del reddito dello stesso, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (cosiddetto "**realizzo controllato**", che quindi consente alle parti di ottenere una *sostanziale neutralità* dell'operazione: cosiddetta "**neutralità indotta**");
- il "decreto Crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) ha esteso l'ambito applicativo della disciplina in parola ai **conferimenti di partecipazioni di minoranza effettuati a favore di società interamente partecipate dal conferente** (esistenti o di nuova costituzione), a condizione che dette partecipazioni siano "qualificate" e cioè rappresentino una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o 20%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Tornando alle pronunce dell'**Agenzia**, queste si sono rese necessarie in considerazione del fatto che la novella legislativa non è stata accompagnata da alcuna circolare illustrativa nonché – e soprattutto – in conseguenza del vivo interesse suscitato dalla disciplina in parola.

## La fattispecie dei conferimenti “plurimi”

In tal senso, particolarmente rilevante appare un gruppo di risposte (risposte nn. 229, 309, 314, 315 e 483, tutte del 2020) con le quali l’Agenzia ha espresso l’orientamento secondo cui, nei casi in cui la conferitaria non acquisti o non incrementi il controllo sulla conferita, il conferimento a realizzo controllato delle partecipazioni qualificate può essere effettuato **solo in società unipersonali**, come desumibile dall’interpretazione letterale della disposizione (e cioè del comma 2-bis dell’articolo 177, qui in commento), che fa testualmente riferimento al “conferente”.

Più in generale, secondo l’Agenzia, il comma 2 e il comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir avrebbero *ratio* ed ambiti applicativi differenti:

- nel caso di cui al comma 2, l’operazione “agevolata”, per così dire, è il conseguimento del controllo di diritto sulla società scambiata, da valutare avuto riguardo alla posizione della *conferitaria* e non del(i) conferente(i), cosicché rientrano nell’ambito applicativo della norma anche i conferimenti di minoranza *uno actu* (e cioè provenienti simultaneamente da più conferenti), se tali, appunto, da determinare l’acquisizione del controllo di diritto in capo alla conferitaria;
- nel caso di cui al successivo comma 2-bis, viceversa, l’operazione “agevolata” (sempre nel senso “atecnico” del termine) è la *conversione* di una partecipazione qualificata *diretta* in un’analoga partecipazione qualificata *indiretta*, detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria; ciò in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, che è quello di favorire le operazioni di riorganizzazione o di ricambio generazionale in fattispecie che altrimenti resterebbero escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, **purché, tuttavia, ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente** (e con esclusione, quindi, dei **conferimenti “plurimi”**).

## Conclusioni

Le indicazioni fornite dall’Agenzia sull’argomento in parola hanno l’indubbio pregio di aver chiarito una questione interpretativa (quella dei conferimenti “plurimi”, appunto) che era stata sollevata da più parti, e di avere inoltre fondato il percorso argomentativo sulla ricostruzione della *ratio legis*, oltre che sul dato letterale della disposizione.

D’altra parte, resta il fatto che detta (restrittiva) interpretazione potrebbe comportare una serie di criticità rispetto alle operazioni di riorganizzazione e di ricambio generazionale delle **imprese familiari**, che ben potrebbero presentare dei profili di articolazione soggettiva non compatibili con la soluzione del conferimento in una *holding* unipersonale.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 12/11/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/riorganizzazioni-attuate-mediante-conferimenti-minoranza/>

# Patto di famiglia: e se si volesse scioglierlo o modificarlo?

DI MARIA PAOLA SERRA

Si può sciogliere o modificare un patto di famiglia? La risposta è sì, si può. Ma a particolari condizioni e ponendo attenzione alle conseguenze

Il **patto di famiglia** è il contratto con il quale l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferiscono, rispettivamente, l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più dei propri discendenti. Si tratta, dunque, di uno **strumento di pianificazione del passaggio generazionale** che, al contempo, consente di regolamentare gli assetti *mortis causa* degli eredi legittimari del titolare dell'azienda o della partecipazione societaria, di fatto sostanzandosi nell'unico patto successorio ammesso nell'ordinamento giuridico italiano. Attraverso la liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte dell'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie e l'impossibilità di rendere oggetto di collazione o riduzione le attribuzioni contenute nel patto di famiglia, **si rendono infatti definitivi e stabili il trasferimento e il governo dell'impresa familiare**.

**Ma se dopo la stipula del patto di famiglia dovessero sopraggiungere circostanze tali da far ritenere opportuno lo scioglimento o la modifica dello stesso, cosa succede?** Per esempio, nel caso in cui il legittimario assegnatario dell'azienda si dimostrasse incapace di gestirla? Al **riguardo soccorre l'art. 768 septies del codice civile**, che consente alle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia di scioglierlo o di modificarlo attraverso la sottoscrizione di un diverso contratto ovvero tramite l'esercizio del recesso (purché tale diritto sia espressamente riconosciuto nel patto di famiglia). Analizziamo nel dettaglio questi strumenti.



## Contratto di scioglimento (cosiddetto mutuo dissenso) e contratto di modifica del patto di famiglia

Tali contratti devono avere le caratteristiche sostanziali e formali (ivi inclusi la forma dell'atto pubblico e il rispetto degli specifici oneri pubblicitari) tipiche del patto di famiglia.

Inoltre, è necessario che siano formalizzati dalle stesse persone che hanno concluso il patto di famiglia, con la conseguenza che laddove – medio tempore – sia deceduto il disponente, non si potrà procedere alla modifica o allo scioglimento del patto di famiglia originario; mentre, ove siano venuti a mancare i legittimari assegnatari ovvero quelli non assegnatari, al contratto di modifica o di scioglimento dovranno partecipare, rispettivamente, gli **eredi** o i sostituti degli stessi.

In particolare, mentre la modifica del patto di famiglia comporta una variazione del suo contenuto originario (es. sostituzione del legittimario assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, integrazione dei legittimari non assegnatari sopravvenuti, etc.), lo scioglimento del patto di famiglia ha come conseguenza il ripristino dello status quo ante la sua stipula, sicché l'azienda o le partecipazioni societarie ritorneranno nella titolarità del disponente e i legittimari non assegnatari dovranno restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione, fatti comunque salvi i diritti dei terzi.

### Recesso dal patto di famiglia

Consiste in una dichiarazione – certificata da notaio – con cui una parte del patto di famiglia formalizza unilateralmente lo scioglimento (cosiddetto recesso solutorio, ritenuto ammissibile per il disponente o il legittimario assegnatario) o la modifica (cosiddetto recesso modificativo, consentito anche ai legittimari non assegnatari) dello stesso, dandone comunicazione agli altri contraenti, sempre che tale diritto sia stato opportunamente previsto all'interno del patto.

Le clausole attributive del diritto di recesso, peraltro, possono articolarsi in vario modo (ponendo attenzione a non snaturare l'istituto del **patto di famiglia** e la sua funzione tipica) e prevedere, quindi, la facoltà di esercizio dello stesso ad nutum, ovvero al verificarsi di determinati presupposti o, ancora, entro un dato termine (salvo, in ogni caso, il limite ultimo della morte del disponente).

Va da sé che, laddove si volesse procedere allo scioglimento o alla modifica del patto di famiglia, dovranno essere attentamente verificate anche le relative conseguenze sul piano fiscale, per evitare di incorrere in effetti tributari deteriori in punto di tassazione.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 19/11/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/patto-famiglia-se-volesse-scioglierlo-modificarlo/>

# Dac 6: regole per l'applicazione della disciplina in Italia

DI ROBERTA MOSCAROLI

Con decreto del ministro dell'Economia, pubblicato il 17 novembre 2020, sono state stabilite le regole e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui cross-border arrangement soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate

Il d.lgs. n. 100/2020 ha dato attuazione alla direttiva 2018/822 (la cosiddetta **Dac 6**) recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto concerne lo scambio di informazioni nel settore fiscale relativamente a taluni **"meccanismi transfrontalieri"**. La normativa introdotta si colloca nel contesto delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli **strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale**. La Dac 6, in particolare, ha introdotto specifici obblighi di *disclosure*, a carico di intermediari, consulenti e contribuenti, laddove ricorra un elemento (o meccanismo) transfrontaliero che sia sintomatico di una possibile pianificazione fiscale aggressiva.

## Il rischio fiscale come elemento discriminante

Tornando alla disamina del decreto ai profili di maggior rilevanza, si segnala che lo stesso contiene la specificazione dei *criteri* in base ai quali, in presenza di determinati **elementi distintivi** o **hallmark** (ed esattamente, in presenza delle fattispecie rischiose di cui all'allegato 1, lettere A, B, C ed E, del d.lgs. n. 100/2020), scattano gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il decreto chiarisce che dette fattispecie rilevano (e cioè danno luogo all'obbligo di comunicazione) *solo* se suscettibili di determinare un *vantaggio fiscale* (e più esattamente una riduzione delle imposte previste dalla direttiva 2011/16/Ue, vale a dire delle imposte diverse da Iva, dazi doganali e accise); il quale vantaggio, inoltre, in relazione a talune fattispecie, deve qualificarsi come principale e cioè come *prevalente* rispetto agli eventuali **vantaggi extrafiscali** conseguiti dal contribuente (cosiddetto *main benefit test*).

Resta ferma, inoltre, la previsione recata dal d.lgs. n. 100/2020, secondo cui, in presenza delle più rischiose fattispecie elencate *sub* lettera D dell'allegato 1, la *disclosure* si rende in ogni caso dovuta (indipendentemente quindi dalle valutazioni ulteriori). Rispetto a dette fattispecie, tuttavia, il decreto interviene offrendo una casistica esemplificativa, che forma parte integrante della disciplina attuativa della Dac 6.

## La casistica delle operazioni più rischiose considerata dal decreto

Il decreto contiene un'esemplificazione delle fattispecie contemplate *sub* lettera D dell'allegato 1 e cioè: (i) dei meccanismi che hanno come effetto quello di aggirare lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari e (ii) dei meccanismi che si basano sull'utilizzo di strutture opache *offshore*; meccanismi, questi, considerati di particolare pericolosità fiscale e conseguentemente tali da determinare senz'altro l'obbligo di comunicazione perseguito dalla Dac 6.

E così, tra le varie, il decreto menziona ad esempio la fattispecie de «*la detenzione da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entità veicolo offshore passivo, quando viene celata l'identità del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute*», o quella di «*un trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust*». Il **trust**, in particolare, ne esce come istituto "attenzionato" da parte del legislatore, in quanto percepito come entità facilmente utilizzabile per la realizzazione di transazioni non trasparenti e/o di strutture *offshore* opache.

## Conclusioni

La disciplina attuativa della Dac 6 è estremamente complessa e pone numerose questioni interpretative e applicative che non hanno ancora trovato soluzione. Sotto questo punto di vista, pertanto, le indicazioni e le esemplificazioni recate dal decreto appaiono di indubbia utilità per gli interpreti e per tutti quei soggetti che, di qui a breve, saranno tenuti ai nuovi adempimenti di *disclosure*, anche con riferimento alle operazioni compiute in passato.

A tale ultimo proposito, infatti, si ricorda che, ai sensi del d.lgs. n. 100/2020:

- le fattispecie poste in essere tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 dovranno essere comunicate entro il 28 febbraio 2021;
- le informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere comunicate entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, le informazioni rilevanti dovranno essere comunicate con cadenza periodica, mensile o trimestrale, a seconda dei casi.

Restano, come indicato, una serie di nodi da sciogliere, tra i quali, *in primis*, (i) quello del ruolo dei professionisti e cioè del coordinamento della disciplina in esame con quella del segreto professionale cui sono tenute alcune categorie professionali e (ii) quello delle responsabilità che, sia pur in via residuale, possono ricadere sullo stesso **contribuente**, il quale – lo si ricorda – resta onerato dell'obbligo di *disclosure* quando l'intermediario e/o il consulente abbiano beneficiato di una causa di esonero: profili, entrambi, estremamente delicati e di enorme rilevanza per la corretta applicazione della Dac 6.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 10/12/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/dac-6-regole-applicazione-disciplina-italia/>

# Lo statuto sociale come strumento per il passaggio generazionale

DI MARIA PAOLA SERRA

Tra gli strumenti di diritto societario che l'imprenditore può utilizzare per pianificare il passaggio generazionale del business di famiglia vi è anche lo statuto sociale, dotato di clausole ad hoc

Nello statuto sociale si possono inserire apposite clausole che (anche in eventuale combinazione con ulteriori strumenti giuridici) possono soddisfare diverse esigenze dell'imprenditore legate al passaggio generazionale, consentendogli variamente, tra l'altro, di accrescere la sua partecipazione a quella degli altri soci superstiti oppure di fare in modo che i suoi eredi conseguano la qualità di soci o ancora di controllare l'ingresso di estranei nella compagine societaria.

Analizziamone alcune, con l'avvertenza che la compatibilità di tali clausole con le diverse tipologie societarie (di persone e di capitali e, in ciascun ambito, del singolo tipo di società) debba essere attentamente verificata caso per caso.

## Clausola di consolidazione impura

Essa prevede che in caso di decesso del socio la sua partecipazione si accresca direttamente (ovvero si possa accrescere, ove venga esercitata l'opzione all'uopo riconosciuta) a quella dei soci superstiti in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale detenute da questi ultimi, con conseguente liquidazione in favore degli eredi del socio defunto del valore della partecipazione "consolidata" da parte dei soci superstiti beneficiari dell'accrescimento.

Lo scopo di tale clausola è evidentemente quello di mantenere la continuazione dell'impresa nelle mani dei soci superstiti, evitando l'ingresso degli eredi del socio defunto nel capitale sociale.

## Clausola di continuazione facoltativa

Con tale clausola si consente agli eredi del socio defunto di succedere nell'impresa ab initio. In particolare, in base ad essa, gli eredi del socio defunto potranno scegliere se continuare a partecipare alla società in sua vece oppure chiedere la liquidazione del valore della partecipazione caduta in successione agli altri soci superstiti. Laddove gli eredi del socio defunto vogliano fare ingresso nella società, dovranno manifestare espressamente la loro volontà al riguardo ai soci superstiti attraverso un atto di adesione autonomo, non essendo a tal uopo sufficiente la mera accettazione dell'eredità.



## Clausola di opzione (o di riscatto successorio)

È quella che, in caso di morte di un socio, riserva ai soci superstiti il diritto di acquistare la partecipazione del socio defunto dagli eredi di quest'ultimo entro un dato periodo di tempo, a un prezzo congruo determinato in base a criteri stabiliti nella medesima clausola.

Il diritto di opzione riconosciuto ai soci superstiti può essere esercitato, dunque, soltanto dopo il trasferimento iure successionis – per legge o per testamento – della partecipazione dal socio defunto ai suoi eredi.

## Clausola di gradimento

Può articolarsi come clausola di gradimento motivato o mero, a seconda che l'ingresso dell'erede nella compagine sociale sia subordinato al possesso di determinati requisiti indicati nello statuto, ovvero al consenso insindacabile e arbitrario di un determinato organo sociale (in genere, l'assemblea dei soci superstiti) o di un terzo (ma soltanto in caso di srl).

Gli eredi, quindi, potranno divenire soci a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti ovvero del rilascio del placet; in caso contrario, avranno diritto alla liquidazione del controvalore economico della partecipazione sociale, secondo la disciplina sul recesso.

## Clausola di intrasferibilità

Prevede l'intrasferibilità assoluta della partecipazione sociale mortis causa ed è ammissibile soltanto ove riconosca agli eredi il diritto alla liquidazione del controvalore economico della partecipazione stessa, secondo la disciplina sul recesso. Con tale clausola, gli eredi del socio defunto non hanno mai la possibilità di entrare nella compagine sociale, ma acquistano direttamente, al momento dell'apertura della successione, il diritto alla liquidazione della partecipazione.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 23/12/2020

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/lo-statuto-sociale-come-strumento-per-il-passaggio-generazionale/>

# Patent box: le modalità applicative per l'autoliquidazione

DI ROBERTA MOSCAROLI

Cenni sulla disciplina del patent box e sui chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate. Il restyling dell'agevolazione riveste un'importanza strategica nell'ottica di attrarre in Italia gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e facilitare la collocazione degli intangibles all'interno del Paese

L'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito, **decreto Crescita**), ha introdotto un nuovo regime opzionale di "autoliquidazione" del reddito agevolabile nell'ambito della disciplina nota come *patent box*, al fine di semplificare la fruizione dell'agevolazione in parola.

A maggior chiarimento, si ricorda brevemente che il **patent box consiste nella parziale detassazione** (al 50%) dei redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di (i) *software* protetti da *copyright*, (ii) brevetti industriali, (iii) disegni e modelli, (iv) *know how* giuridicamente tutelabile e, per le opzioni esercitate fino al 2016, (v) marchi d'impresa.

La normativa di riferimento distingue tra **due tipologie di utilizzo** del bene immateriale:

- **utilizzo indiretto** del bene, che si ha quando l'*intangibile* è concesso in godimento a terzi verso un corrispettivo (tipicamente, *royalties*);
- **utilizzo diretto** del bene, quando lo stesso è "sfruttato internamente" e dà quindi un contributo economico all'impresa, variamente determinabile.

Le due forme di utilizzo incidono sulle **modalità di determinazione del reddito agevolabile**. Infatti:

- nel primo caso di utilizzo indiretto, il contribuente può determinare *autonomamente* (e cioè autoliquidare) il beneficio, ferma restando la *facoltà* di attivare una procedura di confronto preventivo con l'Agenzia nelle ipotesi – più frequentemente accertate – di operazioni infragruppo (ipotesi di *ruling* facoltativo);
- nel secondo caso di utilizzo diretto o sfruttamento interno del bene, prima delle modifiche recate dal decreto Crescita, la determinazione del reddito agevolabile poteva avvenire solo nell'ambito di una procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (ipotesi di *ruling* obbligatorio).

Il decreto Crescita, come anticipato, è intervenuto specificamente su tale ultimo profilo, introducendo un'alternativa alla predetta procedura di *ruling* obbligatorio e accompagnando la nuova previsione con l'introduzione di un apposito regime di *penalty protection*.

Il quadro per l'applicazione delle nuove disposizioni è stato completato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 30 luglio 2019, n. 658445/2019 (**provvedimento attuativo**), in tema di oneri documentali, e con la pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle entrate 29 ottobre 2020, n. 28 (**circolare**), che ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa e sciolto taluni dubbi interpretativi sul versante del coordinamento con le procedure di *patent box* già esistenti.

Tutto ciò brevemente ricordato, nei paragrafi che seguono si darà, pertanto, sintetica illustrazione delle principali modifiche apportate alla disciplina sul *patent box* e dei più interessanti chiarimenti forniti in proposito dalla circolare.

## Le novità introdotte dal decreto Crescita

L'articolo 4 del decreto Crescita ha modificato il regime del *patent box* introducendo le seguenti novità:

- la possibilità, per i titolari di reddito d'impresa che optino il *patent box* e che utilizzino direttamente il bene, di autoliquidare il reddito agevolabile direttamente in dichiarazione, indicando le informazioni riferite ai criteri della predetta determinazione in apposita documentazione, predisposta e comunicata all'Agenzia secondo le indicazioni contenute nel provvedimento. In questo modo, il confronto con l'Amministrazione finanziaria non è più preventivo ma viene rinviato a una eventuale fase successiva di controllo. L'autoliquidazione in parola, pertanto, si pone come *regime alternativo* rispetto alla procedura di *ruling* prevista in via ordinaria ed è consentita solamente ove il contribuente predisponga la documentazione richiesta;
- la possibilità, per i contribuenti che abbiano optato per il *patent box* e che siano ancora in attesa della sottoscrizione dell'accordo con l'Agenzia, di *rinunciare* all'istanza già presentata, dandone apposita comunicazione all'Agenzia, e di fruire del nuovo regime di autoliquidazione in dichiarazione;
- la possibilità, per i contribuenti che optino per l'autoliquidazione, di accedere a un meccanismo premiale sul versante sanzionatorio (cosiddetta "*penalty protection*"), consistente nella disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 471 del 1997. La disapplicazione in parola consegue esclusivamente all'adempimento degli specifici oneri documentali previsti dal provvedimento attuativo, che superino il vaglio di idoneità ai sensi del provvedimento medesimo.

Per completezza, si ricorda che l'opzione per l'"autoliquidazione" ha durata annuale e deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione. Inoltre, la variazione in diminuzione del reddito derivante dall'agevolazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

## I chiarimenti emanati dall'Agenzia delle entrate

Sulla novella legislativa e sul provvedimento attuativo è intervenuta, come indicato, la recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E/2020 (la circolare).

La circolare affronta numerosi punti di interesse, molti dei quali riferiti al coordinamento delle nuove opzioni rispetto alla disciplina del *patent box*, anche in termini di efficacia delle singole previsioni.

L'Agenzia si sofferma quindi sull'*esimente sanzionatoria* recata dal decreto Crescita, specificando che la stessa vale per la generalità dei contribuenti che abbiano "autoliquidato" il beneficio (e non solo, quindi, per quelli che abbiano optato per l'autoliquidazione, in luogo del *ruling* obbligatorio). Il chiarimento, che conferma l'orientamento già espresso dalla stessa Agenzia con la risposta all'interpello n. 400 del 24 settembre 2020, appare di estremo rilievo pratico, posto che anche la determinazione del reddito agevolabile derivante dall'utilizzo indiretto del bene può prestarsi a differenze di interpretazione.

Ulteriori precisazioni riguardano, infine, la coerenza della documentazione richiesta dal provvedimento per accedere all'agevolazione in commento. La veridicità e la completezza delle informazioni, tanto di tipo conoscitivo (sezione A) che di tipo contabile (sezione B), sono presupposti necessari per consentire il superamento del cosiddetto "giudizio di idoneità" e per scongiurare il recupero dell'agevolazione, con conseguente applicazione di **sanzioni** ed interessi. Tuttavia, la carenza informativa di un singolo paragrafo, se colmata dal *set documentale* considerato nella sua interezza, non viene ritenuta sufficiente a compromettere l'esito positivo del predetto giudizio.

## Conclusioni

Il *restyling* dell'agevolazione *patent box* riveste un'importanza strategica nell'ottica di incentivare ed attrarre in Italia gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e facilitare la collocazione degli *intangibles* all'interno del **Paese**.

Sotto questo punto di vista, allora, particolarmente apprezzabili appaiono le indicazioni dell'Agenzia che militano – anch'esse – nel senso di una più semplice applicazione e fruizione del regime, come quelle sulla necessità di valutare l'idoneità della documentazione richiesta dal provvedimento da un punto di vista *sostanziale* (avendo riguardo cioè all'idoneità della documentazione stessa a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile anche laddove non rispondente perfettamente ai requisiti di forma previsti dal provvedimento) o come le indicazioni sull'applicabilità della neo-introdotta *penalty protection* alla generalità dei contribuenti interessati al *patent box*.

L'auspicio è che, a questo punto, la disciplina del *patent box* trovi, finalmente, una più ampia diffusione, e si ponga essa stessa come utile strumento di ripresa e sostegno della ricerca e del *made in Italy*.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 20/01/2021

<https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/patent-box-modalita-applicative-autoliquidazione/>

# Carta di famiglia: strumento per la continuità dei patrimoni

DI MARIA PAOLA SERRA

Divenuta ormai lo status-symbol delle high net worth global family, la carta di famiglia aiuta a mantenere l'armonia al loro interno attraverso l'adesione a principi, regole e obiettivi, per ridurre i conflitti endo-familiari e consentire alle diverse generazioni di ereditare e tramandare la ricchezza mediante la creazione di una identità comune e la condivisione di valori intangibili

La **carta di famiglia** è una dichiarazione scritta elaborata all'interno di una comunità familiare (soprattutto imprenditoriale ovvero con ingenti beni in proprietà) che identifica il suo patrimonio intangibile e distintivo in modo da renderlo "concreto" e trasmissibile attraverso le generazioni, fungendo da guida nello sviluppo del business o nella conservazione della ricchezza in comune.

Evidentemente, poiché ogni carta di famiglia rispecchia l'unicità del nucleo familiare che rappresenta (oltre che il carattere business-oriented o family-oriented di quest'ultima), non sono determinabili a priori né il contenuto né la forma né il livello di dettaglio della stessa, anche se è possibile tratteggiarne una struttura di base.

In particolare, essa può aprirsi con una breve "**family history**", quale narrazione delle radici della famiglia e del suo business (o della sua ricchezza), delle passate crisi, dei suoi successi e degli antenati che ne hanno influenzato l'essenza; l'individuazione della cosiddetta "**family vision**", ovvero, degli ideali che la famiglia si propone di perseguire nello svolgimento dell'attività imprenditoriale o nella gestione del suo patrimonio; l'elaborazione del "**family mission statement**", cioè una dichiarazione di intenti basata sulle modalità attraverso cui gli obiettivi della famiglia devono essere raggiunti; l'identificazione dei "**family value**", come i valori che guidano la famiglia nei suoi rapporti con gli stakeholder (clienti, dipendenti, fornitori, finanziatori, concorrenti, partner, rappresentanti della comunità locale), ma anche i valori morali, politici, religiosi, filantropici, etici e culturali in ragione dei quali la famiglia desidera distinguersi.

A tale contenuto principale (che, all'estremo, può ridursi anche all'esplicitazione di uno soltanto dei profili sopra menzionati), possono aggiungersi i più svariati moduli che la famiglia ritenga utili ai suoi fini, come per esempio l'adozione di un **codice di condotta familiare** (che suggerisca ai membri della famiglia le regole di comportamento da seguire nell'interazione tra gli stessi o anche pubblicamente) e i cosiddetti "**piani critici**" (per esempio, il **piano di successione**, che stabilisca le regole per l'assunzione della leadership in caso di morte improvvisa o malattia invalidante del soggetto al comando; il piano dei compensi, che individui i criteri di distribuzione del denaro generato dal business di famiglia ai familiari in esso impiegati; il piano di allocazione del capitale, che disciplini le modalità di utilizzo del capitale in eccesso, etc.).


Sebbene la carta di famiglia non sia giuridicamente vincolante (avendo piuttosto un effetto di moral suasion per tutti i familiari che vi aderiscono), la sua **funzione** è comunque indubbia: essa, infatti, è in grado di ridurre la conflittualità endo-familiare attraverso la facilitazione di processi decisionali, la condivisione di regole di convivenza e di relazione (anche in merito alla gestione di eventuali situazioni di crisi), l'attribuzione trasparente di ruoli e responsabilità in capo ai membri della famiglia e la creazione di una piattaforma di comunicazione continua e trasversale.

Affinché la carta di famiglia possa esprimere al massimo le sue potenzialità occorre, da un lato, che il suo processo di adozione sia il più inclusivo possibile (dovendosi favorire la partecipazione alla discussione di tutti i familiari, ovvero dei rappresentanti di ciascun ramo familiare) e, dall'altro, successivamente alla sua formalizzazione, che essa sia confermata (o adattata al mutato contesto) da ogni generazione successiva.

Così intesa, la carta di famiglia diventa uno strumento idoneo a favorire la continuità intergenerazionale del business o della ricchezza della famiglia attraverso la creazione di una "identità" di quest'ultima, tale da consentire l'aggregazione e la convergenza dei suoi membri su ideali, valori e obiettivi in nome di una storia e di tradizioni in comune. Ciò che si rivela particolarmente utile soprattutto quando i familiari coinvolti nell'azienda o i comproprietari del **patrimonio di famiglia** siano in numero elevato o appartengano a diversi rami familiari, poiché essa può utilmente trasformarsi non soltanto in terreno di incontro di valori fondanti e condivisi ma anche in strumento di armonizzazione dei diritti dei singoli con le ragioni dell'impresa o della ricchezza comune, oltre che con le diverse istanze della vita sociale.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 21/01/2021

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/carta-famiglia-strumento-continuita-patrimoni/>



# Donazione informale: civilisticamente nulla ma...

DI MARIA PAOLA SERRA

Con la (discutibile) recente ordinanza n. 27665 del 3 dicembre 2020 la sezione V civile della Corte suprema di Cassazione conferma che la donazione irrispettosa dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 782 c.c. ha comunque rilevanza a fini impositivi

Ai sensi dell'art. 769 c.c., la **donazione** è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Nel nostro ordinamento giuridico la **donazione "tipica"**, per essere valida (fuori dai casi di donazione di bene mobile di modico valore), deve rispettare i requisiti di forma richiesti dal combinato disposto degli artt. 782 c.c., 47 e 48 della L. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), ovverosia il perfezionamento mediante atto pubblico alla presenza di testimoni.

Le **ragioni** di tale formalismo si rinvergono, essenzialmente, nella necessità di tutela sia del donante (che deve essere consapevole e certo di voler depauperare il suo patrimonio), sia dei terzi (es. i creditori e gli eredi del donante, che possono avvalersi della forza probante dell'atto pubblico notarile), sia del fisco (evitando l'elusione dell'imposta di donazione).

Dalla donazione "tipica" si distinguono le **donazioni "indirette"**, che – in assenza di una definizione operata dal legislatore – sono indicate comunemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza come quelle liberalità effettuate non mediante il contratto di **donazione** come sopra identificato, bensì attraverso uno o più negozi giuridici tra essi collegati che siano produttivi non soltanto dell'effetto diretto loro proprio ma anche di un arricchimento della controparte voluto per spirito liberale. Le donazioni indirette devono osservare la forma prescritta per il negozio attraverso il quale si esplicano e a esse si applica – oltre che la normativa afferente quest'ultimo – la disciplina della donazione "tipica" per quanto attiene la revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, la riduzione per lesione di legittima e la collazione.

Casi di donazioni indirette ricorrenti nella prassi sono le liberalità attuate mediante:

- (i) il contratto a favore di terzo (come l'accordo con cui al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che egli paghi alcun corrispettivo e senza alcun vantaggio economico per il disponente),
- (ii) la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari,
- (iii) la delegazione attiva di pagamento (es. il genitore delega il pagamento della somma di denaro derivante dalla vendita di un immobile in favore del figlio),

- (iv) la rinuncia abdicativa (es. l'usufruttuario che rinuncia al proprio diritto attraverso la manifestazione di una volontà unilaterale, intendendo beneficiare il nudo proprietario a vantaggio del quale si realizza il consolidamento della piena proprietà).

La **donazione cosiddetta "informale"**, invece, è la liberalità attuata non mediante un negozio giuridico, ma attraverso un comportamento materiale (es. consegna brevi manu di liquidità o di un assegno circolare intestato al donatario, trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario o di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca) cui non corrisponde alcuna controprestazione. In tali casi si è di fronte a una donazione tipica – sebbene ad esecuzione indiretta – che, in quanto tale, per essere valida, deve rispettare le prescrizioni di forma sopra viste.

Nonostante il fatto che la nullità (a fini civilistici) della donazione informale sia stata espressamente decretata dalla sentenza a sezioni unite della **Corte di Cassazione** n. 18725 del 27 luglio 2017, continuano a susseguirsi gli arresti giurisprudenziali che la ritengono comunque rilevante a fini impositivi: indicazione a dir poco discutibile posto che, in presenza di una donazione nulla, il bene donato non può ritenersi mai uscito dalla sfera giuridica del donante e, pertanto, nessun arricchimento si è consolidato in capo al donatario, con conseguente inesistenza del presupposto impositivo al ricorrere del quale l'imposta di donazione risulta dovuta.

L'ordinanza in commento, invece, inserendosi nel solco giurisprudenziale che – a chiari fini di deterrenza di prassi elusive – fa rientrare nel più ampio genus delle donazioni indirette anche le **donazioni informali** (quali liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali), ribadisce la rilevanza a fini impositivi di queste ultime, sostenendo che *"l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 c.c., e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico (omissis), nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost."*, con conseguente tassazione delle stesse quali liberalità indirette.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 15/02/2021

<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/leggi-e-normative/donazione-informale-civilisticamente-nulla-ma>

# Pir e agevolazioni a favore di startup e pmi innovative

DI ROBERTA MOSCAROLI

L'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti circa il regime fiscale applicabile ai conferimenti di quote di startup innovative nei cosiddetti Pir alternativi, confermando la cumulabilità degli incentivi

Con risposta ad interpello n. 113 del 16 febbraio 2021, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti circa il regime fiscale applicabile ai conferimenti di quote di *startup* innovative nei cosiddetti Pir alternativi, confermando la compatibilità tra il regime di esenzione dei proventi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) e gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in *startup* e pmi innovative.

La pronuncia in commento, peraltro, è coerente con quanto indicato dalla stessa Agenzia nella bozza di circolare riguardante le novità apportate alla disciplina fiscale dei Pir, oggetto di consultazione pubblica conclusasi in data 16 febbraio e nella quale – tra l'altro – viene data illustrazione della neo-introdotta disciplina sui cosiddetti **Pir alternativi** e delle numerose novità intervenute nell'ultimo anno (cfr. *infra*).

A tale ultimo proposito, infatti, ricordiamo che l'originaria disciplina dei Pir (quale recata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232: cosiddetta "**Legge di bilancio 2017**" e riferita ai cosiddetti **Pir ordinari**) è stata integrata:

- dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**decreto Rilancio**), che ha introdotto i Pir alternativi,
- (ii) dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (**decreto Agosto**), che ha innalzato le soglie di investimento nei Pir alternativi
- (iii) infine, dall'articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**legge di bilancio 2021**), che ha introdotto, in relazione ai soli Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizioni che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.

I suddetti interventi normativi, unitamente ai menzionati chiarimenti di prassi, delineano una disciplina di estremo interesse ed evidenziano la volontà del legislatore di favorire l'afflusso di risorse finanziarie verso le imprese italiane (o verso le imprese estere radicate in Italia), garantendo al contempo importanti benefici per il risparmiatore. Nei paragrafi seguenti, si richiameranno i tratti salienti della disciplina attualmente in vigore.

## La disciplina agevolativa in tema di Pir ordinari e Pir alternativi (cenni)

Volendo fare il punto sulla disciplina fiscale dei **Pir**, si ricorda che la stessa consiste in un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria – redditi di capitale e redditi diversi – derivanti dagli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione e a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (cd. *minimum holding period*), nonché in un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione, per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari contenuti nel piano.

La composizione del patrimonio dei Pir varia a seconda che si tratti di Pir ordinari o di Pir alternativi. Rispetto ai primi, i Pir alternativi si caratterizzano per la concentrazione degli investimenti in strumenti di *equity* o di debito delle società di piccole e medie dimensioni (società diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa Italiana) fiscalmente residenti in Italia (o ivi radicate mediante stabile organizzazione) e/o in prestiti erogati dalle medesime imprese o crediti delle stesse. Peraltro, se per i Pir ordinari il *plafond* complessivo dell'investimento ammonta a 150mila euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30mila, per i Pir alternativi è previsto un *plafond* complessivo di 1,5 milioni di euro, con *plafond* annuo di 300mila. Attesa la potenziale illiquidità degli investimenti sottostanti, i Pir alternativi sono dunque destinati a un *target* di investitori più sofisticati ma al tempo stesso consentono una maggiore flessibilità nelle scelte di investimento.

Infine, per i soli Pir alternativi costituiti dal 2021, è previsto un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Tale **credito d'imposta** non può eccedere il 20% dell'intera somma investita ed è fruibile, in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione mediante il modello F24, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta in cui le minusvalenze si sono realizzate.



## Il cumulo con le agevolazioni previste in materia di start-up e pmi innovative

Come anticipato in premessa, nel suddetto contesto agevolativo, la Bozza di circolare e la Risposta n. 113/2021) hanno indicato la cumulabilità tra il regime di esenzione previsto per i redditi derivanti da Pir ed il regime delle detrazioni previste per gli investimenti in *startup* e pmi innovative.

In proposito, giova ricordare che l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto, conformemente alla disciplina sugli aiuti cosiddetta "*de minimis*", una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (**Irpef**) nella misura del 30% dell'investimento in *start-up* innovative (e, per effetto del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, in pmi innovative), per un ammontare non superiore a 1 milione di euro. Inoltre, l'articolo 38 del decreto Rilancio ha aumentato l'ammontare della predetta detrazione al 50% per gli investimenti fino a 100mila euro in *startup* innovative e fino a 300 mila euro in pmi innovative.

Sulla base di quanto chiarito nei citati documenti di prassi, la compatibilità tra le due agevolazioni fiscali e la conseguente possibilità, per l'investitore, di fruirne cumulativamente in relazione al medesimo investimento, muove dalla circostanza che l'ambito di applicazione delle misure agevolative *de quibus* è differente. Più precisamente, l'Agenzia delle entrate osserva che gli incentivi di cui al predetto articolo 29 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati nel capitale sociale di *start-up* innovative, mentre il regime di detassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti da Pir ha ad oggetto, in estrema sintesi, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari (mediante, appunto, un Pir).

Peraltro, il cumulo degli incentivi in parola è possibile, al ricorrere dei relativi presupposti, sia nel caso di investimenti diretti in Pir (cosiddetto "fai da te"), che nel caso di investimenti operati indirettamente tramite polizze assicurative o Oicr Pir *compliant*.

## Conclusioni

I Pir (nella duplice declinazione dei Pir ordinari e di quelli alternativi) costituiscono un importante strumento di veicolazione del risparmio privato verso l'economia reale, che può contribuire in modo significativo al rilancio del Paese. Detta caratteristica sta alla base della scelta del legislatore di incentivarne l'utilizzo, tramite la leva fiscale.

In questo contesto, i chiarimenti forniti dall'Agenza, sulla possibilità di "combinare" le agevolazioni dei Pir con quelle previste per *startup* e pmi innovative, evidenziano la duttilità di detti strumenti e gli elementi di possibile ulteriore appetibilità. È appena il caso di osservare, infatti, che il cumulo di agevolazioni diverse incide sulla redditività effettiva dell'investimento (intesa come rapporto tra redditività totale e costo effettivo dell'investimento stesso) e che quindi sia gli operatori che gli investitori potrebbero valutare nuove forme di "composizione" dei Pir, al fine di massimizzarne i rendimenti effettivi.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 26/02/2021

[https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/start-up/pir-  
agevolazioni-favore-startup-pmi-innovative/](https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/start-up/pir-agevolazioni-favore-startup-pmi-innovative/)

# Gli atti di destinazione nella pianificazione patrimoniale

DI MARIA PAOLA SERRA

Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile tra difficoltà interpretative ed esempi pratici di utilizzo. L'articolo 2645 ter del codice civile, sebbene oggetto di un accesissimo dibattito interpretativo che ne ha scoraggiato l'impiego, può infatti costituire un valido ausilio nella pianificazione patrimoniale

Gli **“atti di destinazione”** di cui all'art. 2645 ter c.c. sono quegli atti – redatti necessariamente in forma pubblica – con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche) per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Tali atti possono essere trascritti, in modo da rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione sui beni oggetto dell'atto, segregandoli rispetto al patrimonio del loro proprietario (e costituendo, pertanto, un'eccezione al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.), con la conseguenza che siffatti beni (e il loro frutti) per l'arco temporale della destinazione:

- non saranno aggredibili dai creditori del proprietario, né potranno ricadere nel suo eventuale regime di comunione legale o fare parte del suo asse ereditario,
- potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del fine di destinazione,
- potranno costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo.

Stante la sua formulazione (eccessivamente) sintetica e, a tratti, criptica, l'art. 2645 ter c.c. è stato oggetto di **molteplici interventi interpretativi**, che hanno visto come terreno principale di scontro la natura unilaterale o contrattuale del negozio destinatorio, con inevitabili ripercussioni pratiche. Aderire a quest'ultima tesi, infatti, significherebbe riconoscere al beneficiario dell'atto di destinazione la qualifica di parte e comporterebbe la necessità (oltre che della trascrizione a soli fini di opponibilità ai terzi, anche) dell'accettazione del beneficiario per il perfezionamento della fattispecie. Laddove, viceversa, si propendesse per la struttura unilaterale dell'atto di destinazione, sarebbe sufficiente la manifestazione di volontà del solo destinante e la trascrizione dell'atto destinatorio per renderlo opponibile ai terzi. Optando per una soluzione intermedia, infine, si potrebbe ritenere che l'atto di destinazione, seppur avente carattere unilaterale, possa essere arricchito da una componente contrattuale come p.es. un mandato di gestione e/o un trasferimento del diritto dal destinante all'eventuale attuatore della destinazione.

In ragione del principio d'intangibilità della sfera patrimoniale dei terzi, il beneficiario dell'atto di destinazione può rifiutare il beneficio, con conseguente inefficacia dell'atto stesso (non potendo quindi produrre alcun effetto destinatorio né segregativo) e obbligo per il destinante di procedere all'annotazione di inefficacia a margine della trascrizione già effettuata.

Figure ultronee e del tutto eventuali dell'atto di destinazione (rispetto al destinante e al beneficiario) possono poi essere il gestore dei beni destinati, l'attuatore della destinazione e il garante, che non dovranno porsi in conflitto di interessi con il beneficiario.

L'**atto di destinazione**, normalmente irrevocabile, può comunque contenere una clausola di revocabilità (purché collegata a fattispecie e criteri ben identificati nell'atto di destinazione, non essendo invece ammissibile una revoca *ad nutum*).

Sebbene sia fortemente dibattuto il tema delle possibili cause di cessazione anticipata del vincolo destinatorio, è certo che, spirato il termine previsto per il vincolo di destinazione, l'effetto segregativo sui beni viene meno, con conseguente rientro degli stessi nel **patrimonio** del destinante (ovvero, in caso di premorienza di quest'ultimo, dei suoi eredi).

L'elemento chiave degli atti di destinazione è però costituito dalla "**meritevolezza**" (aggiuntiva alla liceità) degli interessi che il vincolo da imprimere sui beni deve perseguire al fine di legittimare l'effetto segregativo dell'atto, tenendo comunque conto che ove l'atto destinatorio, per come in concreto implementato, si sovrapponesse a un istituto tipico (comunemente, il fondo patrimoniale, il fedecommesso, la nuda proprietà/usufrutto, i patrimoni destinati nelle società, etc.), correrebbe il rischio di una riqualficazione, con conseguente applicazione delle norme dettate per l'istituto tipico.

Da un punto di vista pratico è dunque ben possibile ritenere conformi al dettato legislativo gli **atti di destinazione che perseguono interessi di rilievo costituzionale**, quali per esempio quelli riferibili alla tutela dei disabili (come, per esempio, la segregazione di un immobile in favore di un soggetto debole, per la durata dell'intera vita di quest'ultimo, al fine di soddisfarne i bisogni), della convivenza *more uxorio* (quale la destinazione di un immobile da parte del convivente economicamente più forte a vantaggio dell'altro convivente, per un periodo stabilito, per fronteggiare ogni evenienza della vita), del rapporto genitoriale (apposizione di un vincolo destinatorio da parte dei genitori su propri beni immobili al fine di assicurare al figlio la fruibilità dei redditi da essi derivanti finché quest'ultimo abbia raggiunto l'autonomia economica), delle famiglie allargate (destinazione di un immobile in favore del figlio del coniuge nato da una precedente relazione, per sostenere le sue spese di formazione scolastica) o in crisi (per esempio, all'atto della separazione, segregazione di un **immobile** da parte di un coniuge al fine del soddisfacimento dei bisogni dell'altro coniuge e dei figli nati dal matrimonio), delle fondazioni (come l'apposizione di un vincolo destinatorio su un immobile in favore di un ente fondazionale per sostenerne le attività e il perseguimento dei relativi fini istituzionali) e così via.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 16/03/2021

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/atti-destinazione-pianificazione-patrimoniale/>

# La liceità fiscale del leverage cash out

DI ROBERTA MOSCAROLI

Approfondimento sul leverage cash out come legittima operazione di monetizzazione del valore della partecipazione. Riflessione sulle varie forme di tassazione dei redditi finanziari in capo alle persone fisiche e sul possibile superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria

Una recente sentenza (Ctr 4 gennaio 2021, n. 30/5/2021) offre lo spunto per tornare sulla disamina della liceità fiscale dell'operazione di «*leveraged cash out*» e, soprattutto, per fare una riflessione sulle varie forme di tassazione dei redditi finanziari in capo alle persone fisiche e sul possibile superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, che potrebbe essere ottenuto nell'ambito della riforma dell'Irpef prospettata dal Governo Draghi.

## Il caso esaminato

Nello specifico, l'operazione accertata dall'**Agenzia delle entrate** può essere sinteticamente descritta come segue. Nel giugno del 2012, il socio di maggioranza di una società rivalutava la propria partecipazione avvalendosi della possibilità offerta dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 e successive modifiche e integrazioni. Nel novembre del medesimo anno, l'assemblea dei soci della società deliberava un acquisto di azioni proprie, che la società eseguiva acquistando azioni del socio di maggioranza, il quale, in tal modo, monetizzava (parte de) la propria partecipazione senza il pagamento di imposte ulteriori rispetto all'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione.

Secondo l'Agenzia, l'operazione realizzava quindi un «*leveraged cash out*» privo di valide ragioni economiche e quindi illegittimo per abuso del diritto ex articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).

Avverso la tesi dell'Agenzia, la Commissione tributaria provinciale (Ctp) prima e la Commissione tributaria regionale (Ctr) poi accoglievano la tesi del contribuente, rilevando che «seppure i negozi posti in essere hanno conseguito anche un risparmio di imposta, né indebito né illecito, parte ricorrente ha anche adeguatamente esposto le ragioni economiche che hanno determinato la scelta di procedere alla parziale cessione di azioni proprie in alternativa ad altre misure, quali la distribuzione di dividendi o il recesso del socio, che non avrebbero avuto alcun maggiore vantaggio né per il socio né per la società, ma solo un maggior onere tributario. In particolare, la strada della distribuzione dei dividendi non sarebbe stata economicamente preferibile, in quanto avrebbe comportato un esborso sensibilmente più rilevante, dovendosi corrispondere i dividendi stessi necessariamente a tutti i soci, con un pregiudizio per la struttura finanziaria della società in ragione della contrazione della liquidità disponibile».

## Il «leverage cash out» e la sua valutazione di liceità nel corso del tempo

Per comprendere appieno la portata della pronuncia in commento, giova innanzitutto tornare sullo schema del «leverage cash out».

Per «leverage cash out» si intende quell'operazione in cui il socio di controllo utilizza la leva finanziaria per attuare una monetizzazione («cash out», appunto) del capitale economico della società-target, che viene così gravata patrimonialmente di un debito estraneo alla sua gestione caratteristica ma funzionale alle vicende traslative della partecipazione sociale o comunque alla monetizzazione della partecipazione.

Le operazioni di «leverage cash out» sono quindi finalizzate a far emergere il valore del capitale economico della società e a distribuire al socio di controllo parte della liquidità che la società medesima ha, in virtù della sua capacità di produrre reddito.

Dal punto di vista pratico, normalmente, l'operazione in commento viene attuata come segue:

- il socio di controllo di una società-target vende la propria partecipazione ad un'altra società, dallo stesso socio interamente posseduta ovvero da questa appositamente costituita per lo scopo;
- quest'ultima società si indebita, al fine di pagare al venditore il prezzo della compravendita, e, una volta completata l'operazione, si fonde con la società acquisita, così da traslare sul patrimonio della stessa il debito contratto per l'acquisizione.

La medesima operazione può essere inoltre realizzata con delle varianti (ad esempio, utilizzando due newco o, come nel caso di giurisprudenza sopra analizzato, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della stessa società target), che tuttavia non ne alterano le caratteristiche fondamentali e le finalità.

Ora, sulla natura elusiva, o meno, del «leverage cash out», dopo un'iniziale diffidenza seguita da anni di vivace dibattito, la dottrina e la giurisprudenza sembrano essere approdate su un orientamento interpretativo che riconosce la legittimità di dette operazioni, laddove supportate da «valide ragioni extrafiscali non marginali».

Questo è anche il caso della sentenza in commento, dove le «valide ragioni extrafiscali non marginali» sono per l'appunto individuate nell'interesse, del socio di controllo e della società, a preferire l'acquisto di azioni proprie (cedute dal medesimo socio) al recesso, eventualmente parziale, dello stesso o alla distribuzione di dividendi, alla luce del maggior impatto in termini di flussi monetari e di onere fiscale che le due operazioni alternative avrebbero comportato rispetto a quella realizzata.

L'acquisto di azioni proprie da parte della società, in particolare, integra una forma di rimborso del capitale al socio cedente ed è quindi equiparabile, sotto il profilo degli effetti, ad un recesso (totale o parziale) dello stesso socio. La stessa equiparazione, tuttavia, non si rinviene altresì sotto il profilo del trattamento tributario delle due fattispecie considerate. Come noto, infatti, le somme ricevute dai soci in caso di recesso costituiscono utile (reddito di capitale) per la parte

che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte del 26 per cento su tale eccedenza; viceversa, in caso di acquisto di azioni proprie, la plusvalenza eventualmente realizzata dal socio cedente produce un reddito (diverso) da assoggettare ad imposta sostitutiva pari al 26 per cento. È evidente, pertanto, che, nel caso esaminato, la rivalutazione delle azioni detenute dal socio di maggioranza abbia comportato una sterilizzazione della plusvalenza realizzabile in sede di cessione, limitando il carico fiscale all'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione stessa.

Stante il diverso inquadramento dei redditi configurabili, il profilo di interesse della pronuncia in commento consiste nella statuizione di liceità, operata dalla Ctr, delle scelte imprenditoriali volte a preferire, tra due operazioni economicamente equivalenti ma con diversa rilevanza fiscale, quella produttiva di reddito diverso in luogo del reddito di capitale, in ragione della minore onerosità fiscale della soluzione prescelta, escludendo che sia configurabile un abuso del diritto ex articolo 10-bis laddove l'operazione sia supportata anche da valide ragioni extrafiscali.

## Conclusioni

In chiusura, vale osservare come la pronuncia in commento consenta anche di estendere la riflessione alla persistenza, nel nostro ordinamento tributario, della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, pur in presenza di fattispecie economiche assolutamente sovrapponibili. La distinzione in parola comporta, essenzialmente, (i) la compensabilità delle minusvalenze con le plusvalenze per i **redditi diversi** di natura finanziaria e (ii) l'impossibilità, viceversa, di dedurre i costi afferenti alla produzione del reddito, in sede di tassazione dei redditi di capitale.

Tale differenza di trattamento fiscale di redditi finanziari sostanzialmente equivalenti costituisce, peraltro, una questione di estrema attualità, alla luce della imminente riforma Irpef prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Come anche suggerito da autorevole dottrina, infatti, detta riforma potrebbe costituire la sede opportuna per valutare un ripensamento della fattispecie dei redditi (di capitale e diversi) di natura finanziaria, nel senso di una loro concezione unitaria, come del resto avviene in numerosi Paesi europei, al cui sistema fiscale l'Italia sta guardando anche per la valutazione di altri profili di interesse

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 30/03/2021

<https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/liceita-fiscale-leverage-cash-out/>

# Eredità digitale: la prima pronuncia italiana

DI MARIA PAOLA SERRA

Il provvedimento del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021 rappresenta un primo importante tassello in materia di eredità digitale e consente di porre l'accento su taluni profili problematici relativi al trasferimento mortis causa dei beni digitali

Con ordinanza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Milano – in sede cautelare – ha intimato al gestore di un servizio di “iCloud” di fornire assistenza ai genitori di un ragazzo defunto ai fini del recupero dei dati personali conservati nell'account di quest'ultimo. Analizziamo la pronuncia, anche alla luce dei principali profili problematici a essa connessi in tema di trasferimento mortis causa del patrimonio digitale

A seguito della morte improvvisa di un giovane aspirante chef, deceduto a causa di un incidente stradale in cui era andato distrutto il suo smartphone, con la conseguenza di rendere impossibile l'accesso ai dati in esso contenuti, i genitori della vittima avevano provato (vanamente) ad attivarsi per il recupero delle credenziali di accesso al servizio iCloud presso il gestore, scontrandosi con gli innumerevoli ostacoli frapposti da quest'ultimo a tutela della privacy del proprio cliente. Di fronte a tale resistenza, i genitori si attivavano in sede cautelare e vedevano accolta la loro domanda, ottenendo un ordine di cooperazione – impartito al gestore - ai fini del recupero dei dati personali dall'account del figlio deceduto.

In particolare, il giudice adito prende le mosse dalla constatazione che il ‘considerando’ 27 del Regolamento Ue 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, cosiddetto Gdpr) non si applica ai dati personali dei defunti, demandandone la relativa disciplina ai singoli Stati membri.

A livello nazionale, dunque, la disposizione di riferimento è l'art. 2 terdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, rubricata “Diritti riguardanti le persone decedute”.

La norma stabilisce innanzitutto la **legittimazione attiva all'esercizio dei diritti** afferenti all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità e opposizione concernenti i dati personali del defunto in capo a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela della persona deceduta, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'unico limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell'interessato (oltre a quelli eventualmente previsti dalla legge) è posto con esclusivo riferimento ai dati trattati nell'ambito dei servizi a offerta diretta della società dell'informazione, in relazione ai quali l'interessato abbia manifestato una volontà contraria – purché inequivoca, specifica, libera e informata - attraverso una dichiarazione scritta (sempre revocabile o modificabile) comunicata al titolare del trattamento.

Tale divieto, tuttavia, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali da parte dei terzi (es. legittimari ed eredi) derivanti dalla morte dell'interessato stesso, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Nel caso di specie, a parere del giudice adito e quanto al *fumus boni iuris*, i genitori risultavano legittimati a esercitare il diritto di accesso ai dati personali del ragazzo defunto ai sensi dell'art. 2 terdecies sopra citato, in quanto:

- soggetti agenti per evidenti "ragioni familiari meritevoli di protezione", consistenti, in particolare, nel recupero di fotografie e video custoditi nell'account del figlio deceduto per colmare il dolore scaturente dalla perdita prematura del proprio caro e nella realizzazione di un progetto dedicato alla sua memoria attraverso la pubblicazione della raccolta di ricette dallo stesso sperimentate e conservate nel suo iCloud;
- in mancanza di dichiarazione scritta del defunto recante il divieto di esercizio post mortem dei diritti connessi ai suoi dati personali.

Quanto al cosiddetto **periculum in mora**, invece, il rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'esercizio dei diritti come sopra spettanti ai genitori del ragazzo deceduto, con riferimento ai dati personali di quest'ultimo, era stato comprovato dalla conferma - da parte del gestore - che i contenuti dell'account interessato sarebbero stati distrutti in automatico dopo un certo periodo di inattività.

La pronuncia in esame - oltre a rappresentare un primo importante tassello in materia di eredità digitale - consente di porre l'accento su taluni profili problematici relativi al trasferimento mortis causa dei beni digitali.

La **prima questione** è data, evidentemente, dalla contrapposizione tra la transnazionalità tipica delle piattaforme web (e delle condizioni generali dei contratti di utilizzo delle stesse, che spesso - peraltro - limitano o impediscono la trasmissione mortis causa dell'account e del suo contenuto) e la territorialità dell'ordinamento giuridico a cui appartiene l'utilizzatore del servizio, con conseguente indeterminatezza delle risultanze successorie in punto di beni digitali.

La **seconda criticità** è connessa all'eterogeneità della categoria degli stessi "beni digitali" e alla frequente difficoltà di distinzione circa la loro natura, data la probabile convivenza di contenuti patrimoniali e affettivi, che possono sovrapporsi e confondersi con i "dati personali" (tecnicamente intesi, ai sensi della normativa privacy) e con informazioni diverse: ne deriva una profonda incertezza sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile (come, a titolo esemplificativo, quella dell'attribuzione di diritti patrimoniali o della regolamentazione dei rapporti afferenti alla sfera della personalità, quella della successione mortis causa comunemente intesa, azionabile da eredi e legatari, ovvero quella relativa al trattamento dei dati personali, esperibile dai soggetti a cui è riconosciuto l'esercizio post mortem dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 2 terdecies del codice privacy come sopra illustrato, e così via).

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 20/04/2021

<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/leggi-e-normative/eredita-digitale-prima-pronuncia-italiana/>

# Società semplici e dividendi: doppia tassazione sì o no?

DI ROBERTA MOSCAROLI

Dal 2020 c'è una nuova disciplina fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici. Approfondimento sull'approccio "look-through", secondo cui questi dividendi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale

L'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019 e dal decreto Liquidità) ha introdotto, dal 2020, una nuova disciplina fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici. Tale disciplina consiste in un **nuovo specifico regime di trasparenza fiscale**, in virtù del quale i dividendi corrisposti a dette società si intendono "percepiti per trasparenza" dai relativi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per correggere i problemi applicativi sorti dopo le modifiche operate dalla legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018), che, nell'unificare la tassazione dei redditi finanziari (con la generalizzazione del prelievo del 26%), aveva tuttavia conseguito l'effetto di determinare la tassabilità integrale dei dividendi corrisposti alle società semplici.

## Le criticità emerse in passato

A miglior chiarimento di quanto precede, vale brevemente ricordare che:

- prima della Legge di Bilancio 2018, gli utili distribuiti dai soggetti Ires alle società semplici concorrevano alla formazione del reddito in misura parziale (ed esattamente per il 58,14% del relativo ammontare), ex articolo 47, comma 1, primo periodo, del Tuir. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in particolare, la ritenuta a titolo d'imposta del 26% era applicabile alle sole persone fisiche; per le società semplici, quindi, i dividendi rientravano sempre nella regola di cui al citato articolo 47 del Tuir;
- successivamente, la legge di bilancio 2018 ha uniformato il trattamento fiscale dei dividendi sulle partecipazioni, abrogando la regola dell'imponibilità parziale degli utili distribuiti dai soggetti Ires e generalizzando la ritenuta d'imposta del 26% sugli utili corrisposti alle (sole) persone fisiche non agenti nell'esercizio di impresa. Nel modificato assetto normativo, tuttavia, la mancata menzione delle società semplici fra i soggetti destinatari della ritenuta d'imposta si è tradotta nella integrale tassabilità dei dividendi da esse percepiti, con evidenti problemi in termini di doppia imposizione economica dei medesimi flussi (tassazione in capo alla società partecipata e tassazione del dividendo percepito dalla società semplice) e di conseguenti effetti distorsivi.

## La tassazione dei dividendi percepiti da società semplici a decorrere dal 2020

Come indicato, l'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 è intervenuto sul descritto assetto, disponendo che, a decorrere dal 2020 (precisamente per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020), valga un approccio "look-through", secondo cui «i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale».

Ne consegue che, a partire dal 2020 (e salvo specifiche situazioni derivanti da disposizioni transitorie che non saranno qui analizzate), le distribuzioni di utili alle società semplici trovano il seguente trattamento:

1. per la quota "imputabile" a società di capitali residenti, i dividendi sono (esclusi per il 95% del relativo ammontare e pertanto) imponibili per il 5% del loro importo (e quindi, applicando l'aliquota Ires del 24%, subiscono una tassazione effettiva dell'1,20%);
2. per la quota "imputabile" agli imprenditori individuali e alle società di persone residenti, i dividendi sono (esclusi per il 41,86% del relativo ammontare e quindi) imponibili per il 58,14% del loro importo, con una tassazione effettiva del socio che dipende dall'aliquota ad esso applicabile;
3. per la quota "imputabile" alle persone fisiche non agenti nell'esercizio dell'attività d'impresa, i dividendi sono assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%.

## La società semplice come strumento di gestione dei patrimoni familiari

La società semplice costituisce una forma societaria spesso utilizzata come holding pura, per la detenzione e la protezione delle ricchezze familiari, alla luce della semplicità e duttilità della relativa governance e, soprattutto, per la possibilità di introdurre clausole specifiche (ad esempio, volte a preservare l'appartenenza familiare della compagine sociale) per il caso in cui uno dei soci venga meno. A tale ultimo proposito, infatti, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2284 del codice civile, «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».

Oltre a ciò, giova ricordare che l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, «i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni» non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni; condizioni che, nel caso della società semplice, si risolvono nell'impegno, da parte del beneficiario, di mantenere la quota per (almeno) cinque anni dalla data del trasferimento.

Rispetto a detta forma societaria, pertanto, il neo-introdotto regime di tassazione dei dividendi ha rimosso un elemento di distorsione e di "inefficienza fiscale", consentendo di guardare nuovamente alla società semplice come strumento giuridico di interesse per la gestione e la protezione dei patrimoni familiari e per la trasmissione intergenerazionale della ricchezza.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 28/04/2021

<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/leggi-e-normative/societa-semplici-e-dividendi-doppia-tassazione-si-o-no/>

# Il patto tontinario tra divieti e possibili alternative

DI MARIA PAOLA SERRA

Nonostante il patto tontinario sia vietato nel nostro ordinamento giuridico, alcune (controverse) variazioni sul tema sono tutt'oggi oggetto di interesse

Il **patto tontinario** trae le sue origini dall'operazione finanziaria vitalizia messa a punto nel XVII secolo, in Francia, dal giurista napoletano **Lorenzo Tonti**. Agli albori, la tontina consisteva in una sottoscrizione pubblica aperta dallo Stato, che forniva il capitale iniziale; tale capitale si accresceva con i versamenti dei sottoscrittori, i quali acquistavano così il diritto a una rendita vitalizia il cui ammontare aumentava proporzionalmente alla morte dei singoli partecipanti.

L'ultimo sottoscrittore superstite, dunque, avrebbe percepito la rendita più alta, mentre alla morte di quest'ultimo lo Stato avrebbe incassato il capitale residuo.

Il declino della tontina intesa come operazione finanziaria vitalizia fu però seguito dall'affermazione del suo meccanismo sottostante sub specie di pattuizione negoziale, spesso inserita nei contratti di compravendita di beni immobili.

In particolare, la **clausola tontinaria** è quella pattuizione contrattuale per mezzo della quale i comproprietari di un bene stabiliscono che, alla morte di uno essi, la quota del defunto vada ad accrescere automaticamente la quota degli altri comproprietari superstiti, senza cadere pertanto in successione ereditaria in favore degli eredi del comproprietario defunto.

Nonostante il tentativo operato da parte di taluna dottrina di dimostrarne la validità, il patto tontinario è **ritenuto comunemente invalido** – anche dalla ridottissima giurisprudenza che si è espressa sul punto – per violazione del divieto dei patti successori ai sensi dell'art. 458 del codice civile. Nella specie, l'identificazione del decesso del disponente come causa del trasferimento del diritto di proprietà da quest'ultimo al futuro successore e l'anteriorità della pattuizione contrattuale rispetto all'apertura della successione, sarebbero segnali evidenti della disposizione inter vivos di beni facenti parte di una successione non ancora apertasi e farebbero ricadere il patto tontinario, pertanto, nell'alveo dei patti successori istitutivi.

La ratio del divieto dei **patti successori** istitutivi si rinviene, evidentemente, nella disposizione normativa che sancisce che l'eredità può devolversi soltanto per legge o per testamento (art. 457 del codice civile) - e, dunque, non attraverso un atto unilaterale diverso da questo o un contratto - e ciò a garanzia dell'autonomia testamentaria ex art. 679 del codice civile, ovverosia del diritto del testatore di revocare o modificare in qualunque momento le proprie ultime volontà fino alla sua morte (cosa che non sarebbe più possibile ove il futuro de cuius abbia stipulato con il suo successore un contratto avente ad oggetto la disposizione dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dal momento che il contratto, in quanto tale, non può essere sciolto che per mutuo consenso tra le parti, ai sensi dell'art. 1372, co. 1, del codice civile).



Stante l'indubbia utilità che il meccanismo sottostante il patto tontinario può avere - soprattutto al fine di garantire, in ambito familiare, l'unità della proprietà di determinati beni - la dottrina ha elaborato diverse alternative che consentono di ottenere effetti vagamente similari, seppur nel rispetto dei sopra menzionati divieti di legge.

Innanzitutto, si ritiene compatibile con il divieto dei patti successori **l'accordo con cui si prevede l'acquisto incrociato della nuda proprietà su metà di un bene e dell'usufrutto vitalizio sulla restante metà**. In tal modo, alla morte di uno dei comproprietari, il superstite acquisterebbe la proprietà piena della quota di cui era nudo proprietario, mentre resterebbe usufruttuario dell'altra quota (la cui nuda proprietà cadrebbe, invece, in successione), potendo così continuare a godere del bene anche qualora non dovesse ricevere tale quota in sede successoria.

Viceversa, risulta più controversa l'ammissibilità - nell'atto di acquisto in comune di un bene da un terzo - di una **clausola** in base alla quale la preminenza di uno degli acquirenti funga contemporaneamente da condizione risolutiva del suo acquisto su metà del bene e da condizione sospensiva per l'acquisto dell'intero bene da parte dell'acquirente superstite. In tale ipotesi, infatti, l'acquisto della proprietà sull'intero bene da parte del superstite avverrebbe direttamente e retroattivamente (sin dalla stipula del contratto di compravendita) dal terzo venditore e non dal comproprietario defunto. Poiché il decesso di uno dei comproprietari comporterebbe l'acquisto dell'intero bene da parte del superstite, occorrerebbe peraltro porre particolare attenzione alla disciplina del corrispettivo versato da entrambi i comproprietari al momento dell'acquisto (il socio superstite, infatti, sarebbe tenuto a retrocedere la somma versata dal comproprietario agli eredi dello stesso) ovvero, alternativamente, fare in modo che l'atto di trasferimento del bene abbia la forma richiesta per la donazione.

Pubblicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 25/05/2021

<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/immobiliare/patto-tontinario-divieti-possibili-alternative>

# E-commerce transfrontaliero: in arrivo semplificazioni Iva

DI ROBERTA MOSCAROLI

Dal 1° luglio entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia semplificazioni Iva per l'e-commerce. Le nuove misure pongono le basi per un contesto fiscale di favore e di crescita per le pmi italiane e si traducono in un importante ausilio alla internazionalizzazione delle stesse

Lo scorso 20 maggio, il consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/2455/Ue, articoli 2 e 3, e della direttiva (Ue) 2019/1995, emanate nell'ambito del cosiddetto pacchetto e-commerce e aventi a oggetto alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative a operazioni di commercio transfrontaliero business-to-consumer (B2C), anche tramite interfacce elettroniche.

L'intervento dà seguito al **piano d'azione sull'Iva**, presentato dalla Commissione europea nel 2016 e volto a definire le fasi progressive necessarie per la realizzazione di uno spazio unico europeo in materia di Iva, **con l'obiettivo di contrastarne il relativo divario** – dato dalle notevoli differenze circa i costi di conformità tra il mercato europeo e quello nazionale – e di adeguarne il sistema all'economia digitale, nonché, soprattutto, alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Nello specifico, il decreto legislativo, già approvato in sede di esame preliminare lo scorso 26 febbraio, apporta numerose modifiche e integrazioni al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 ed al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, al fine di facilitare gli adempimenti amministrativi e la riscossione dell'Iva da parte degli operatori, con riferimento alle seguenti **operazioni**:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- cessioni domestiche di beni e fornitura di servizi a consumatori finali da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno della Ue o stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di consumo.

Le suddette semplificazioni sono state principalmente operate prevedendo (i) l'accentramento degli obblighi d'imposta in un unico Stato membro e (ii) la riduzione degli adempimenti per le micro-imprese che effettuano prestazioni transfrontaliere occasionali. Le nuove disposizioni troveranno applicazione a far data dal 1° luglio.

## Le semplificazioni applicabili dal 1° luglio 2021

Le principali novità recate dal decreto legislativo possono essere così sintetizzate:

1. Innanzitutto, il regime cosiddetto "Moss" (Mini one stop shot), già previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori finali, viene esteso a tutte le prestazioni di servizi

e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Tale sportello virtuale (che cambia la sua denominazione in “Oss”, ossia One stop shot) consente agli operatori economici di identificarsi, ai fini Iva, in un unico stato membro – anziché in ogni stato membro in cui risiedono i consumatori – e di eseguire solo in detto stato membro gli adempimenti relativi all’Iva dovuta in qualsiasi altro paese membro, fermo restando l’obbligo di applicare l’aliquota Iva vigente nello stato membro del consumatore. Di conseguenza, gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuali sono sostituiti da un’unica dichiarazione Iva per il regime (M)Oss, che avrà a oggetto l’ammontare totale dell’Iva dovuta sulle operazioni intracomunitarie e potrà essere presentata entro la fine nel mese successivo alla scadenza del trimestre.

2. In secondo luogo, la nuova disciplina prevede – in deroga al principio dell’imposizione nel Paese membro di destinazione – l’imponibilità nello Stato membro di stabilimento del prestatore, laddove l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non superi la soglia di 10 mila euro.
3. Infine, per assicurare la riscossione effettiva dell’Iva sull’e-commerce, sono previsti nuovi obblighi per i soggetti passivi che facilitano, tramite interfaccia elettronica (marketplace), le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti extra-Ue, nonché quelle di beni importati da territori o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In particolare, tali soggetti passivi si considerano (in base a una presunzione) essi stessi cessionari e rivenditori dei beni oggetti di vendita a distanza e, quindi, assumono i diritti e gli obblighi relativi del fornitore.

## Conclusioni

Le misure di semplificazione recate dal decreto legislativo pongono le basi per un contesto fiscale di favore e di crescita per le **pmi italiane** e si traducono in un importante ausilio alla internazionalizzazione delle stesse.

Le novità sopra descritte, infatti, si ricollegano all’apprezzabile tentativo del legislatore (sia europeo che nazionale) di tutelare le esigenze della piccola imprenditoria, rispetto alle dinamiche di un mercato che, attenuando il sistema di vendita tradizionale, non conosce più confini territoriali (con una tendenza che si è ulteriormente accentuata con la pandemia da covid-19).

La crescita esponenziale del commercio elettronico, in particolare, ha evidenziato la necessità di semplificare e maggiormente armonizzare un sistema Iva particolarmente complesso e, di fatto, svantaggioso per le piccole imprese in termini di concorrenza, per la necessità di queste ultime di sostenere costi di conformità spesso sproporzionati rispetto alle loro ridotte dimensioni.

L’auspicio, pertanto, è che, (anche) grazie a queste nuove misure, le imprese italiane possano più agevolmente accedere ai mercati esteri e avvalersi dell’e-commerce quale ulteriore canale di vendita, da affiancare a quelli tradizionali.

**Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 28/05/2021**

**<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/leggi-e-normative/e-commerce-transfrontaliero-semplificazioni-iva>**

# Polizza assicurativa in favore del terzo: due casi a confronto

DI MARIA PAOLA SERRA

La designazione del beneficiario della polizza assicurativa può essere effettuata nel testamento oppure può avvenire nel contratto di assicurazione con l'apposizione della clausola "in favore dei miei eredi". Ecco i due casi

Il **contratto di assicurazione a favore del terzo**, stipulato per il caso di morte dell'assicurato, è indubbiamente uno dei principali strumenti di pianificazione (anche) successoria e, in tale veste, presta il fianco a inevitabili profili di sovrapposizione tra la disciplina tipicamente contrattuale che lo caratterizza e il diritto delle successioni. Come avviene, per esempio, quando i beneficiari della polizza assicurativa siano designati tramite testamento o siano genericamente identificati negli "eredi".

L'**assicurazione a favore di un terzo**, stipulata per il caso di morte dell'assicurato, si fonda infatti sull'impegno del contraente a versare i premi durante la sua vita, a fronte del quale l'assicuratore, al verificarsi dell'evento morte, è obbligato a corrispondere il capitale assicurato (mai appartenuto al patrimonio del de cuius) al beneficiario indicato dal contraente.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, la **designazione del beneficiario** da parte del contraente la polizza - per effetto della quale il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione - può avvenire o all'interno del contratto di assicurazione stesso al momento della sottoscrizione, oppure attraverso una successiva dichiarazione scritta comunicata dal contraente all'assicuratore o, infine, mediante testamento.

Analizziamo quindi l'ipotesi in cui la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sia effettuata nel testamento e quella in cui la designazione avvenga nel contratto di assicurazione con l'apposizione della clausola "in favore dei miei eredi".

## Polizza assicurativa e designazione testamentaria del beneficiario

La designazione del terzo beneficiario effettuata nella scheda testamentaria è oggetto di una accesa disputa relativamente alla qualificazione dell'atto de quo, fronteggiandosi essenzialmente due diversi filoni di pensiero.

Secondo una prima (maggioritaria) tesi, la designazione testamentaria del beneficiario della polizza integrerebbe un'attribuzione indiretta mortis causa - ravvisandosi pertanto una deroga al divieto dei patti successori - in quanto farebbe sorgere in capo al beneficiario un diritto di credito nei confronti (non dell'eredità, bensì) dell'assicuratore e, tale diritto, avrebbe la sua fonte (non nel contratto di assicurazione, ma) nel testamento.

In base a una seconda opinione, invece, la designazione testamentaria del beneficiario della polizza, quand'anche effettuata nel testamento, non altererebbe la natura inter vivos del negozio. Il diritto di credito del beneficiario, dunque, manterrebbe il proprio titolo nel contratto di assicurazione e la morte dell'assicurato costituirebbe (non il momento in cui il diritto alla prestazione sorgerebbe, bensì) il momento in cui il diritto alla prestazione diventerebbe esigibile.

L'opzione a favore dell'una o dell'altra posizione, peraltro, lungi dall'essere un mero esercizio teorico, ha evidenti effetti pratici, poiché significa consentire o meno all'eventuale invalidità del testamento di travolgere anche le sorti della designazione del beneficiario della polizza assicurativa.

## Polizza assicurativa e clausola in favore degli eredi

Si tratta dell'ipotesi in cui il contraente designa il terzo beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita, stipulata per il caso di morte dell'assicurato (non attraverso l'indicazione nominativa dello stesso, bensì) attraverso l'impiego di una clausola generica che lo individui per relationem, con la locuzione "a favore dei miei eredi".

Tale fattispecie - legittimata dall'art. 1920, 2° comma, del codice civile, che ammette la designazione del beneficiario effettuata anche genericamente - è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021) che ha sciolto i dubbi in merito a tre profili.

Quanto al primo, relativo all'attribuzione di un significato tecnico "successorio" al termine "erede" indicato nella clausola, è stato chiarito che la locuzione di "erede" debba intendersi come mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che gli stessi si possano identificare con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, ricadano nella categoria degli "eredi" o degli "eredi legittimi" o degli "eredi testamentari".

In merito al secondo profilo, **riguardante i criteri di ripartizione dell'indennizzo tra i beneficiari-eredi**, la Suprema corte ha sancito che la designazione generica degli "eredi" come beneficiari nel contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno degli eredi-beneficiari una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.

Relativamente al terzo profilo, infine, attinente alle conseguenze della premorienza del beneficiario-erede, è stato chiarito che, allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuova al contraente, la prestazione (sempre che il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente) deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo in base alla polizza.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 18/06/2021

<https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/private-insurance/polizza-assicurativa-in-favore-del-terzo-due-casi-a-confronto>

# Holding di partecipazioni: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

DI ROBERTA MOSCAROLI

Risposta a interpello n. 266 del 19 aprile 2021: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’inquadramento delle holding di partecipazione. La gestione di un portafoglio finanziario a fini speculativi non determina lo status di holding di partecipazioni

Con risposta a interpello del 19 aprile 2021, n. 266, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di holding di partecipazione disciplinate dall’articolo 162-bis del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (**Tuir**), introdotto dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, in sede di recepimento della direttiva Atad (Anti tax avoidance directive).

Nel dettaglio, la norma in commento si occupa della definizione - quali soggetti passivi ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) - delle seguenti categorie di soggetti:

- intermediari finanziari;
- società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie), ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati (holding non finanziarie), ovvero (i) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, o (ii) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

In tale contesto, la risposta a interpello (le cui conclusioni sono state successivamente ribadite dalla risposta a interpello 24 maggio 2021, n. 363) contribuisce a definire l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina citata, escludendo che l’attività di gestione di portafogli **finanziari** a fini meramente speculativi possa rilevare a tal fine, sempre che risulti assente qualsiasi tipo di mandato ad operare da parte di terzi e che le partecipazioni transitino in via esclusiva nell’attivo circolante.

## Il caso

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguarda la corretta qualificazione giuridica di una società a responsabilità limitata, partecipata al 100% da una signora che ne riveste altresì la carica di amministratore unico e rappresentante legale.

La società chiede quindi se la stessa rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 162-bis del Tuir (in materia di intermediari finanziari e società di partecipazione) e, conseguentemente, si inquadri come holding finanziaria o come holding non finanziaria, detenendo strumenti finanziari di diversa natura e avendo come oggetto sociale le seguenti attività:

- l'assunzione di partecipazione e gestione di partecipazioni in altre società o enti;
- l'acquisto, la gestione e la vendita di titoli di debito e azionari, quotati e non, prodotti finanziari e averi mobiliari in genere;
- la compravendita, la permuta, la locazione, l'affitto di beni immobili ed ogni ulteriore attività connessa e accessoria.

L'istante aggiunge inoltre che, al fine del compiuto svolgimento dell'attività di cui sopra, la stessa può erogare finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, e può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale con esclusione, tuttavia, dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge.

## I chiarimenti dell'Agenzia

Sulla base delle particolari modalità operative con cui la società svolge la propria attività, l'Agenzia esclude che la stessa possa essere ricondotta ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 162-bis del Tuir, con conseguente determinabilità della base imponibile Ires e del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le modalità previste per le società industriali e commerciali. Più precisamente:

- in via preliminare, l'Agenzia esclude la qualificazione dell'istante quale intermediario finanziario ex lettera a) dell'articolo 162-bis suddetto, in considerazione del fatto che, sebbene l'attività di gestione del portafoglio finanziario sia effettuata in qualità di investitore professionale, la stessa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, ma persegue mere finalità di impiego della liquidità nell'interesse del titolare (ossia della società medesima), difettando, pertanto, la caratteristica tipica degli intermediari finanziari dell'attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico;
- con riferimento, invece, alla possibile inclusione della società tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 162-bis, l'Agenzia precisa che la stessa risulta legata alla composizione del totale dell'attivo patrimoniale, come stabilito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo. Al riguardo, si ha esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari a seconda che l'ammontare complessivo delle partecipazioni, rispettivamente, in intermediari finanziari o soggetti diversi da questi ultimi sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio. Peraltro, con risposta a interpello 13 gennaio 2021, n. 40, la stessa Agenzia ha chiarito che il cosiddetto test di



prevalenza ha carattere relativo, sussistendo la prevalenza anche quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50% dell'attivo dello stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Tali considerazioni portano a escludere che le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi (come nel caso di specie) rientrino tra quelle soggette al test di prevalenza, poiché transitano esclusivamente nell'attivo circolante. Al contrario, vi rientrerebbero quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

## Conclusioni

A seguito delle modifiche apportate dalla direttiva Atad alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, sono state numerose le occasioni in cui si è reso necessario l'intervento dell'Agenzia delle entrate, chiamata a precisarne e a delimitarne, come nel caso in esame, l'ambito applicativo.

La pronuncia in commento assume particolare rilevanza, poiché non solo consente di individuare il regime tributario applicabile alle società che gestiscono portafogli finanziari a fini meramente speculativi, ma consente altresì di escludere, in capo alle stesse, i conseguenti oneri comunicativi all'archivio dei rapporti finanziari e ai fini Fatca/Crs (disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati).

Al riguardo, infatti, si osserva come l'attività finanziaria consistente nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio, in "contropartita diretta", e cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato a operare da parte di terzi, esclude qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.

## Per tali motivi, l'assenza di rapporti finanziari con soggetti terzi fa venir meno:

- l'obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata all'Agenzia delle entrate, gravante sulle imprese che si qualificano come "impresa di investimento" ex articolo 4, comma 1, della direttiva Mifid 2 (direttiva 2014/65/UE);
- gli obblighi di due diligence e comunicazione Facta/Crs propri delle istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 1, n. 5), lettera c) del Dm 6 agosto 2015 e all'articolo 1, comma 1, lettera h), del Dm 28 dicembre 2015.

Publicato su [We-wealth.com](https://www.we-wealth.com) 29/06/2021

<https://www.we-wealth.com/news/investimenti/leggi-e-normative/holding-partecipazioni-chiarimenti-agenzia-entrate>



**Roberta Moscaroli**

Partner

Roma

D +39 06 809 120 00

M +39 338 50 77 474

[roberta.moscaroli@dentons.com](mailto:roberta.moscaroli@dentons.com)

Dal 2016 è partner di Dentons Europe studio legale e tributario e membro della practice globale di tax.

Laureata a pieni voti in economia alla Luiss Guido Carli di Roma, è dottore commercialista e revisore contabile.

Nel corso degli anni, ha maturato ampia esperienza nell'assistenza a società e gruppi nazionali e internazionali operanti nei settori It, media, fashion, design, medicale e paramedicale, energy, utility, shipping, bancario e assicurativo.

Roberta si occupa, in particolare, di questioni fiscali connesse ad operazioni di m&a e private equity, tassazione domestica e internazionale dei gruppi societari, fiscalità dei soggetti las/lfrs adopter, tassazione dei fondi di investimento e immobiliari, fiscalità dei prodotti finanziari, fiscalità degli hnwi, fiscalità dei trust, interpellati e procedimenti di voluntary disclosure.

È membro del Collegio sindacale di diverse società italiane, quotate e non.

Collabora da oltre 15 anni con la Luiss Business School (divisione di Luiss Guido Carli) come docente per i corsi di formazione avanzata in diritto tributario.

Competenze distintive:

- Fiscalità connessa a operazioni m&a e private equity
- Tassazione domestica e internazionale dei gruppi societari
- Fiscalità dei soggetti las/lfrs adopter, dei prodotti finanziari, degli hnwi e dei trust



**Maria Paola Serra**

Managing Counsel

Milano

D +39 02 726 268 00

M +39 34 058 041 86

[mariapaola.serra@dentons.com](mailto:mariapaola.serra@dentons.com)

Laureata alla Luiss Guido Carli di Roma (facoltà di giurisprudenza), ha conseguito il diploma di master in family office presso l'Aifo Academy e quello in diritto dei trust nei paesi di origine e in Italia con la direzione scientifica del professor Alberto Lupoi.

Ha iniziato la sua carriera professionale in una prestigiosa boutique legale italiana, per poi proseguire nel circuito delle law firms internazionali.

Da sempre convinta che l'umiltà volitiva dovesse essere il segno distintivo del vero professionista, ha sin da subito cercato di coniugare il pragmatismo del foro con la speculazione accademica, affiancando alla pratica forense l'impegno universitario e l'attività pubblicistica per importanti riviste giuridiche di settore durante i primi anni della sua formazione specialistica.

Ha trascorso un consistente periodo in Svizzera come counsel legale per una rinomata società elvetica di consulenza nel settore del wealth management, perfezionando le competenze nella prestazione di servizi di family office "tailor-made" per high net worth global families.

Avvocato, è attualmente managing counsel in Dentons Europe studio legale e tributario, sede di Milano e family officer certificato (Registro Ex Lege 4/2013 – Elenco Mise).

Segue abitualmente high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale domestici e cross-border e nella relativa implementazione. In tale ambito, ha maturato altresì una significativa esperienza in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale. Presta assistenza legale nell'ambito della strutturazione di processi di passaggio generazionale all'interno di imprese di famiglia.

È membro delle più prestigiose associazioni nel settore private clients.

Competenze distintive:

- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Passaggio generazionale

# We Wealth in breve



We Wealth è un'iniziativa di Voices of Wealth, start up innovativa fondata da Fabienne Mailfait e da noti manager del mondo digital con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale del mondo del wealth management. Si declina sia sul digitale, con la creazione di una piattaforma editoriale e di servizio, e sia sulla carta, con un magazine mensile dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della consulenza patrimoniale. Nata nel 2018, in pochi anni We Wealth (**we-wealth.com**) è diventata la principale piattaforma editoriale e il primo marketplace nel mondo del wealth management, mettendo in contatto domanda e offerta di consulenza patrimoniale, in particolare sui temi di finanza personale, private markets, fiscalità italiana e internazionale, immobiliare, arte e collezionismo, attraverso contenuti di alto profilo, data intelligence, applicazioni di intelligenza artificiale e un algoritmo di machine learning.

